

343.

Allegato A

DOCUMENTI ESAMINATI NEL CORSO DELLA SEDUTA COMUNICAZIONI ALL'ASSEMBLEA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni	3	(Sezione 5 - Fusione Banco di Sicilia-Sicilcassa)	16
Missioni valedoli nella seduta del 21 aprile 1998	5	(Sezione 6 - Nuova moneta da mille lire) ...	18
Progetti di legge (Annunzio; Assegnazione a Commissioni in sede referente)	5	Disegno di legge S. 1780 (approvato dal Senato) n. 3838	21
Atti del Governo (Proroga del termine per l'espressione del parere)	6	(Sezione 1 - articolo 1)	23
Ministro per la solidarietà sociale (Trasmissione di un documento)	6	(Sezione 2 - articolo 3)	24
Richieste ministeriali di parere parlamentare	7	(Sezione 3 - articolo 6)	25
Atti di controllo e di indirizzo	7	(Sezione 4 - articolo 11)	25
Interpellanze e interrogazioni	9	(Sezione 5 - articolo 13)	25
(Sezione 1 - Ristrutturazione dell'Ansaldo energia)	11	(Sezione 6 - articolo 22)	27
(Sezione 2 - Ristrutturazione della Finmeccanica)	12	(Sezione 7 - articolo 23)	29
(Sezione 3 - Privatizzazione dell'Ansaldo) ..	12	(Sezione 8 - articolo 25)	31
(Sezione 4 - Risultati del processo di privatizzazione)	16	(Sezione 9 - articolo 36 ed emendamento)	31, 33
		(Sezione 10 - articolo 40)	33
		(Sezione 11 - articolo 53)	35
		(Sezione 12 - ordini del giorno)	36
		Relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di	

N. B. Questo allegato reca i documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula.

	PAG.		PAG.
turno del Consiglio dei ministri (doc. LXXXVII n. 4-A)	43	(Sezione 4 - articolo 4 ed emendamenti) .	63, 64
(Sezione 1 - Risoluzioni)	45	(Sezione 5 - articolo 5 ed emendamento) .	66
Proposte di legge nn. 1236-3612-4410-4488 .	57	(Sezione 6 - articolo 6 ed emendamenti) .	66, 67
(Sezione 1 - articolo 1 ed emendamenti) .	59	(Sezione 7 - articolo 7 ed emendamenti) .	67, 68
(Sezione 2 - articolo 2 ed emendamenti) .	60	(Sezione 8 - articolo 8 ed emendamenti) .	70
(Sezione 3 - articolo 3, emendamenti ed articolo aggiuntivo)	62	(Sezione 9 - articolo 9)	71
		(Sezione 10 - articolo 10 ed emendamenti)	71

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta del 21 aprile 1998.**

Albertini, Aleffi, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Leoni, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

*(Componenti il Comitato
della Commissione bicamerale).*

D'Alema, Boato, Urbani, Tatarella, Mussi, Berlusconi, Nania, Mattarella, Fontan, Armando Cossutta, D'Amico.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Albertini, Amoruso, Andreatta, Berlinguer, Vincenzo Bianchi, Bindi, Bordon, Brancati, Brunetti, Burlando, Calzolaio, Cangemi, Corleone, Dini, Evangelisti, Fantozzi, Fassino, Finocchiaro Fidelbo, Giannattasio, Gnaga, Iotti, Ladu, Leoni, Maccanico, Marongiu, Mattioli, Montecchi, Olivo, Pennacchi, Polenta, Pozza Tasca, Prodi, Risari, Sales, Sinisi, Soriero, Testa, Treu, Turco, Veltroni, Vigneri, Visco, Vita.

Annuncio di proposte di legge.

In data 20 aprile 1998 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

DEODATO: « Disciplina della professione di mediatore » (4793);

MALAVENDA: « Modifiche all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto » (4794);

BUONTEMPO: « Modifica all'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, in materia di tassi di interesse sui mutui » (4795).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alle sottoindicate Commissioni permanenti:

III Commissione (Affari esteri):

« Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo macedone sui servizi aerei, con annessa tabella delle rotte, fatto a Skopje il 3 febbraio 1997 » (4700) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI e IX;*

S. 2597. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4766) *Parere delle Commissioni I, V, VII e X;*

S. 2689. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Uzbekistan, fatto a Tashkent il 3 maggio 1997 » (*approvato dal Senato*) (4768) *Parere delle Commissioni I, II, V e VII;*

S. 2872. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Georgia sulla collaborazione in materia di cultura e scienza, fatto a Roma il 15 maggio 1997 » (approvato dal Senato) (4770) *Parere delle Commissioni I, V e VII;*

S. 2927. — « Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di promozione e protezione degli investimenti, con Protocollo, fatto a Roma il 12 giugno 1997 » (approvato dal Senato) (4773) *Parere delle Commissioni I, II, V, VI, VII e X;*

S. 2946. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Federazione russa, dall'altra, fatto a Bruxelles il 21 maggio 1997 » (approvato dal Senato) (4774) *Parere delle Commissioni I, V e XIV;*

S. 2947. — « Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo all'Accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 15 maggio 1997 » (approvato dal Senato) (4775) *Parere delle Commissioni I, V e XIV;*

S. 3014. — « Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto ad Almaty il 5 maggio 1997 » (approvato dal Senato) (4777) *Parere delle Commissioni I, II, IV, V, VII, VIII, IX, X, XII, XIII e XIV;*

VII Commissione (Cultura):

BERGAMO: « Istituzione di una Commissione nazionale per la celebrazione del terzo centenario della morte di Mattia Preti » (4672) *Parere delle Commissioni I e V;*

IX Commissione (Trasporti):

BOVA: « Disciplina delle stazioni di radioamatore » *Parere delle Commissioni I, V,*

VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria) e VII;

X Commissione (Attività produttive):

CALZAVARA ed altri: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Feltre » (4711) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII e XIV;*

XIII Commissione (Agricoltura):

S. 2981. — « Proroga di termini nel settore agricolo » (approvato dalla IX Commissione permanente del Senato) (4781) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VIII, IX, XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale), XII e XIV.*

Proroga del termine per l'espressione del parere parlamentare su atti del Governo.

Su richiesta della Commissione parlamentare consultiva in materia di riforma fiscale ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Presidente della Camera, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, ai sensi del comma 15, dell'articolo 3 della predetta legge, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere sullo schema di decreto legislativo contenente disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativo nn. 471, 472 e 473 del 1997, in materia di sanzioni amministrative tributarie.

Trasmissione dal ministro per la solidarietà sociale.

Il ministro per la solidarietà sociale, con lettera dell'8 aprile 1998, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data, per la parte di sua competenza, all'ordine del

giorno in Assemblea GIANNATTASIO ed altri n. 9/4274/25, concernente finanziamenti da destinare ad associazioni ed organismi costituiti allo scopo di assistere i disabili ed i portatori di handicap operanti nei territori dell'Umbria e delle Marche colpiti da eventi sismici, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 2 dicembre 1997.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso la Segreteria generale - Ufficio per il controllo parlamentare ed è trasmessa alla XII Commissione (Affari sociali), competente per materia.

Richieste ministeriali di parere parlamentare.

Il Vicepresidente del Consiglio dei ministri nella qualità di ministro competente in materia di spettacolo, con lettera in data 15 aprile 1998, ha inviato, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, la richiesta di parere parlamentare sulle proposte di nomina del signor Walter LE MOLI a presidente del consiglio di amministrazione della fondazione « Istituto nazionale per il dramma antico » e della professoressa Eva CANTARELLA e del professor Maurizio BETTINI a componenti del medesimo consiglio di amministrazione.

Tali richieste, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, sono deferite alla VII Commissione permanente (Cultura).

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1998, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma an-

nuale di A/R n. SME 006/98 relativo a n. 10.000 (O.A. 112/97) giubbetti anti-proiettili Mod. « CORAZZA 2B ».

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 maggio 1998.

Il ministro della difesa, con lettera in data 15 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera *b*), della legge 4 ottobre 1998, n. 436, la richiesta di parere parlamentare sul programma pluriennale di A/R n. SMN 006/98 relativo all'acquisizione di unità SIGINT (Signal Intelligence).

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla IV Commissione permanente (Difesa), che dovrà esprimere il prescritto parere entro il 21 maggio 1998.

Il ministro degli affari esteri, con lettera in data 21 aprile 1998, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge 28 dicembre 1982, n. 948, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto ministeriale per la revisione della tabella relativa ai contributi agli enti a carattere internazionalistico sottoposti alla vigilanza del Ministero degli affari esteri per il triennio 1998-2000.

Tale richiesta è deferita, ai sensi del comma 4 dell'articolo 143 del regolamento, alla III Commissione permanente (Affari esteri), che dovrà esprimere il prescritto parere entro l'11 maggio 1998.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* ai resoconti della seduta odierna.

INTERPELLANZE ED INTERROGAZIONI

**(Sezione 1 – Ristrutturazione
della Ansaldo energia)**

A) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere – premesso che:

il piano di ristrutturazione dell'Ansaldo energia, messo in atto a partire da novembre 1991 (dopo che l'azienda aveva assorbito nel 1990 la « Franco Tosi » e la successiva chiusura nel 1990 di alcuni uffici periferici, nonché il trasferimento di alcune attività), ha prodotto un taglio complessivo di 1569 posti di lavoro;

l'Ansaldo ha chiesto nel giugno del 1997 di poter avviare processi di mobilità lunga per altri 140 lavoratori;

l'Ansaldo ha comunicato nel luglio del 1997 alla Rsu l'apertura della procedura per la messa in Cigs a zero ore di altri 695 lavoratori;

l'Ansaldo nell'agosto del 1997 ha inoltre comunicato cessioni di rami d'azienda che interessano alcune altre centinaia di lavoratori;

l'Ansaldo disegna una realtà produttiva a regime per quel che riguarda l'insediamento di Legnano, che dovrebbe attestarsi intorno alle 350.000 ore dirette, che rappresentano meno della metà dell'attuale capacità produttiva;

questa dissennata politica industriale, producendo perdite di carattere economico-finanziario, rende altresì assai più difficili e complicate le definizioni di accordi commerciali e tecnologici anche a livello internazionale, pur avviati, che potrebbero facilitare la collocazione dell'Ansaldo;

il quadro sommariamente delineato prefigura una volontà di spezzettamento della società e pone in assoluta evidenza il problema della sopravvivenza stessa dell'Ansaldo energia –:

quali decisioni abbia assunto e intenda assumere per delineare e proporre indirizzo e scelte conseguenti atte a coordinare il processo di ristrutturazione industriale dell'Ansaldo energia e a garantire la salvaguardia e il mantenimento dei livelli occupazionali;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per favorire l'iniziativa imprenditoriale dell'Ansaldo energia anche nell'ambito degli accordi commerciali internazionali;

quali iniziative abbia assunto o intenda assumere per garantire il coordinamento amministrativo industriale con altri enti pubblici a partire dall'Enel, che negli ultimi anni ha annullato commesse e contratti con l'Ansaldo per circa 2000 miliardi;

quali iniziative intenda assumere per la definizione del futuro assetto industriale dell'Ansaldo;

quali iniziative intenda assumere affinché sia garantita la sopravvivenza degli insediamenti di Legnano, Genova e Gioia del Colle, con la relativa salvaguardia dei livelli occupazionali;

quali iniziative intenda assumere affinché, pur nella ridefinizione di un adeguato modello organizzativo, siano valorizzate tutte le capacità e le risorse umane.

(2-00929) « Bertinotti, Giordano, Nesi, Edo Rossi ».

(20 febbraio 1998)

(Sezione 2 – Ristrutturazione della Finmeccanica)

B) Interrogazione:

GAGLIARDI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la mancanza di una politica industriale da parte del Governo rischia di ricadere pesantemente e negativamente sulla possibilità di dare soluzione anche al grave problema del gruppo Ansaldo;

le poche e discutibili scelte operate dal Governo, quali, ad esempio, gli incentivi per la rottamazione delle automobili usate, non rappresentano certamente una vera politica per l'industria italiana e sono motivate da problemi che nulla hanno a che fare con le sfide che il sistema produttivo del nostro Paese deve affrontare sia per la crescita competitiva sui mercati internazionali sia per la necessità di sviluppo delle tecnologie;

qualora il Governo avesse impostato una politica di salvaguardia per l'industria elettromeccanica, avrebbe dovuto coinvolgere l'Enel, l'Eni e le Ferrovie dello Stato, sia perché così avrebbe potenziato una importante industria strategica sia perché avrebbe potuto attingere ed utilizzare pubbliche risorse, che invece sembrano « sfuggire » ad indirizzi ed a controlli governativi;

sembra evidente che per il complesso delle aziende Ansaldo c'è la necessità di un *partner* che sia disponibile a mettere mezzi finanziari necessari al riassetto della struttura patrimoniale ed al finanziamento di operazioni di ristrutturazione e di riconversione che sono necessarie per garantire le attività future;

per far fronte al problema, un serio programma di intervento potrebbe essere rappresentato da una Ansaldo *holding* cui potrebbero fare capo Ansaldo-energia con l'Enel, Ansaldo-trasporti con le Ferrovie dello Stato e Ansaldo-industria con l'Eni, anche per modernizzare senza disperdere risorse, esperienze e tecnologia;

al momento, dichiarazioni di membri del Governo e notizie di stampa appaiono privilegiare la proposta Daewoo-Siemens, che sembrerebbe più rispondente all'esigenza di salvaguardare l'integrità dell'azienda ed escluderebbe quindi ipotesi di disarticolazione;

sembra comunque che, una volta di più, il Governo non abbia ben chiaro il da farsi e la progettualità per il futuro sia confusa e contraddittoria;

l'insufficiente, tentennante e indecisa azione del Governo, e la rapidità con cui invece dovrebbe affrontare questo problema destano grande preoccupazione, trattandosi di un caso veramente drammatico per Genova e per l'intera economia nazionale —:

se il Governo non ritenga tuttora opportuno entrare in gioco con un progetto di ampio respiro che potrebbe (respingendo ipotesi di divisioni e ridimensionamenti quali il trasferimento del settore trasporti a Napoli ed il concentramento a Genova del settore energia) spostare a Genova, anche in linea con una politica « federalista », la Finmeccanica, opportunamente ristrutturata e potenziata con le partecipazioni di Eni, Enel e Ferrovie dello Stato e rinverdire così lo storico ed apprezzato nome « Ansaldo », garantendo al contempo occupazione e sviluppo. (3-02018)

(24 febbraio 1998)

(Sezione 3 – Privatizzazione dell'Ansaldo)

C) Interpellanze e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato — per sapere premesso che:

l'interpellante è preoccupato, ed è certo di rendersi interprete della diffusa

preoccupazione della comunità ligure e genovese e dei suoi legittimi rappresentanti, a causa delle discordanti notizie apparse sui giornali in ordine alle modalità di privatizzazione dell'Ansaldo e delle società che alla stessa fanno capo, nonché in ragione della improvvisa decisione di Finmeccanica di sostituire, proprio in questo decisivo momento, il vertice dell'antica e gloriosa società genovese —:

se ed in quali modi, nella pur condivisa scelta di privatizzazione, siano garantite le condizioni di seguito indicate, ognuna delle quali è, di per sé sola, più rilevante del preventivato afflusso di denaro nelle casse dello Stato:

a) necessità di assicurare l'unitarietà dell'azienda che, al di là delle attuali contingenze, proprio riducendo ad unità di direzione strategica le sue complesse attività ha avuto modo di affermarsi in passato, in Italia e nel mondo, unitarietà che può consentire un suo razionale riassetto ed un suo rilancio produttivo ed economico-finanziario;

b) necessità di assicurare la presenza a Genova delle strutture di vertice del complesso aziendale, non solo nell'interesse della città e della regione, ma anche nel precipuo interesse dell'azienda stessa, di cui non è seriamente pensabile disperdere il patrimonio di esperienza e di professionalità che proprio a Genova si è costruito e tuttora permane, così contribuendo a creare e mantenere il credito che essa gode sulla scena internazionale;

c) necessità, in ogni caso, di prevedere la continuità delle attività produttive e commerciali dell'Ansaldo in ogni settore nel quale vengono attualmente espletate, evitando che l'attuale situazione di incertezza ed eventuali paventate modalità di privatizzazione conducano alla perdita di importanti commesse recentemente acquisite o in fase di acquisizione o, comunque, potenzialmente acquisibili.

(2-00832)

« Acquarone ».

(5 gennaio 1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'industria, commercio e artigianato e dei trasporti e della navigazione, per sapere — premesso che:

nella prima pagina del quotidiano *Corriere della Sera* del giorno 13 dicembre 1997 è stato pubblicato un articolo intitolato « Perché pagare per la Corea ? », nel quale è messo in evidenza che l'Italia correrà in aiuto delle banche della Corea del Sud in crisi, erogando una somma che sembra sia di duemila miliardi di lire;

mentre, come si evince dal documento di programmazione economica e finanziaria presentato dal Governo per il triennio 1998-2000, le famiglie povere nelle regioni del Mezzogiorno sono aumentate da 1.450.000 nel 1995 fino a 1.485.000 nel 1996, la Corea del Sud è la undicesima potenza industriale del mondo, con un reddito pro-capite di 9.000 dollari l'anno;

il Segretario del tesoro degli Stati Uniti d'America ha respinto la richiesta di aiuti diretti a spese dei contribuenti americani rivolta dal Governo della Corea del Sud. Il presidente della Commissione bicamerale economica del Parlamento americano, d'altra parte, ha tolto dall'ordine del giorno la discussione della ratifica di un accordo finalizzato a concedere altre risorse finanziarie al Fondo monetario internazionale per la Corea;

il nostro Paese sta pagando un pedaggio durissimo per rispettare i vincoli di finanza pubblica, pedaggio fatto di aumenti della pressione fiscale per famiglie e imprese e rallentamento esasperato dei flussi di cassa in uscita per la pubblica amministrazione;

una volta raggiunta l'integrazione monetaria ed attuate le disposizioni del trattato di Maastricht, gli interventi di salvataggio di banche ed imprese decotte, come quello che si sta concludendo a favore della Corea del Sud, saranno vietati all'interno dell'Unione europea;

il 17 luglio 1997, notizia della agenzia Ansa, il Ministro dei trasporti e della na-

vigazione, a margine della conferenza dei servizi per l'alta velocità, ha dichiarato: « I rapporti con le imprese asiatiche stanno dando dei risultati molto incoraggianti. C'è la possibilità di sviluppare nuove alleanze — noi, come Governo, creiamo il terreno politico-diplomatico ». Il Ministro dei trasporti e della navigazione ha aggiunto che in Asia ci sono paesi che « possono offrire all'Italia finanza ed aprire nuovi mercati » e che l'area asiatica « crea finanza ». Nello stesso giorno il presidente della Daewoo incontrava il Ministro dell'industria, commercio e artigianato, dopo aver incontrato il Presidente del Consiglio dei ministri. In precedenza, peraltro, il Ministro dei trasporti e della navigazione aveva sottoscritto con la Ssangyong, società coreana, un accordo per la realizzazione in Italia di un impianto produttivo di veicoli fuoristrada;

la Daewoo, uno dei grandi « chaebol », conglomerati industriali coreani, è in trattative per rilevare l'Ansaldo, gruppo Finmeccanica (industria, trasporti, energia);

il presidente dell'Iri, dopo aver definito « non di cortesia » le visite dei vertici della Daewoo, ha dichiarato al *Corriere della Sera*, in data 8 ottobre 1997, che la condizione fondamentale per l'alleanza strategica tra la Daewoo e l'Ansaldo « è che i coreani assumano una partecipazione importante in Ansaldo », « anche fino al 50 per cento ». Mentre in data 11 novembre 1997, notizia Ansa, il Presidente del Consiglio dei ministri ha incontrato nuovamente i vertici della società coreana —:

se il Governo intenda sostenere il settore finanziario della Corea del Sud e per quali motivi;

quanto venga a costare agli italiani la « taxa per la Corea »;

se si intendano indicare in modo chiaro e trasparente tutti i criteri di scelta del *partner* per la privatizzazione di Ansaldo.

(2-00825) « Stagno d'Alcontres ».

(17 dicembre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

destano vive preoccupazioni la lentezza e la frammentarietà con cui procede il processo di privatizzazione delle società del Gruppo Finmeccanica, nonché le contraddittorie notizie che appaiono sulla stampa in ordine alle modalità e ai soggetti imprenditoriali italiani e stranieri interessati all'acquisizione del gruppo Ansaldo;

allarma non solo gli interpellanti ma l'intera comunità genovese e ligure, i suoi rappresentanti istituzionali, i lavoratori e il *management* dell'azienda Ansaldo, il fatto che a tutt'oggi l'Advisor J.P. Morgan non abbia fornito, rispetto alle offerte pervenute, un quadro chiaro e leggibile della congruità delle medesime, in modo tale da offrire all'Iri le necessarie garanzie sull'affidabilità delle possibili operazioni;

costituiscono motivo di ulteriore allarme gli annunci della cassa integrazione per quattrocento dipendenti di Ansaldo-energia, preludio di pesanti ristrutturazioni dei diversi comparti del gruppo, nel mentre sono in corso le predette trattative per la privatizzazione del gruppo medesimo —:

se e con quale metodologia, tempi e finalità, si stia procedendo per garantire, sia pure nel processo di privatizzazione, un ruolo rilevante ad uno dei settori strategici dell'economia nazionale del Paese;

se l'integrità del gruppo Ansaldo, valore determinante per il rilancio produttivo economico e finanziario, sia questione irrinunciabile per l'azionista di maggioranza nel valutare le offerte e nelle conseguenti trattative;

se non si ritenga che il riassetto del *management* non possa trascurare il fatto che la presenza a Genova delle strutture di vertice del complesso aziendale costituisca, oltre che per la città e la regione, ma nell'interesse del gruppo stesso, valore im-

prescindibile, fondato su un patrimonio di esperienze e professionalità che costituiscono garanzia per una valida competizione sul mercato internazionale.

(2-00844) « Labate, Camoirano, Di Rosa ».

(12 gennaio 1998)

Il sottoscritto chiede di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere — premesso che:

si vanno diffondendo non soltanto a Genova e in Liguria, ma in tutto il paese, preoccupazioni vivissime sul futuro del gruppo Ansaldo, nel quadro del futuro della società finanziaria Finmeccanica, proprietaria del gruppo medesimo;

tali preoccupazioni sono derivate anche dalla decisione dell'Istituto per la ricostruzione industriale (Iri) proprietario di Finmeccanica — e quindi dell'Ansaldo — di cedere a terzi, italiani e stranieri, separatamente, le imprese che compongono Finmeccanica: e ciò in contrasto con la risoluzione approvata all'unanimità dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati, del 23 novembre 1995, che impegna il Governo a « non disgregare, con riferimento alla politica delle privatizzazioni, quanto realmente presente nel nostro paese, ma anzi a favorirne l'aggregazione forte dell'omogeneità tecnologica e dell'indivisibilità, capace di competere sul mercato globale »;

contro questa decisione vanno aumentando le contestazioni di uomini politici nazionali, di amministratori regionali, provinciali e comunali liguri, e di studiosi senza distinzione di parte, che ravvisano l'imminente pericolo che il nostro paese — nel quale già esistono pochissimi grandi gruppi industriali dotati di strumenti di alta tecnologia — venga privato anche di quelli che, come l'Ansaldo, vantano non

soltanto una storica tradizione, ma anche un posizionamento competitivo di alto livello —:

se non ritengano che imprese come l'Ansaldo costituiscano fattori fondamentali per la vita delle città nelle quali sono presenti, perché attivano meccanismi di interazione positiva con le Università per la ricerca scientifica, favoriscono la internazionalizzazione del *management*, stimolano il sistema bancario e finanziario;

se non ritengano che occorra in ogni modo salvaguardare il patrimonio umano, tecnico e tecnologico dell'Ansaldo, un patrimonio che, se indebolito o addirittura distrutto, non si ricostruirà in futuro, facendo correre non solo ad una città come Genova, ma a tutto il paese, il gravissimo rischio di diventare una terra di esclusivo consumo;

se non ritengano che le pur necessarie alleanze dell'Ansaldo (anche di capitale) debbano essere basate non soltanto sulle convenienze immediate di ordine finanziario, ma anche sulle prospettive di rilancio e di sviluppo del gruppo e sull'utilità per il sistema-paese.

(2-00845)

« Nesi ».

(12 gennaio 1998)

GRAMAZIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso che:

la Finmeccanica, società del gruppo Iri, ha in corso trattative per cedere la sua divisione Ansaldo al gruppo coreano Daewoo —:

quali garanzie finanziarie ed occupazionali siano state fornite dal gruppo coreano;

se, alla luce delle recenti notizie secondo le quali la Daewoo starebbe per essere rilevata dall'americana General Motors, il Ministro del tesoro, del bilancio e

della programmazione economica, azionista di maggioranza dell'Iri, non ritenga opportuno sospendere il negoziato, in attesa che venga definito l'assetto azionario della *corporation* coreana. (3-01862)

(15 gennaio 1998)

(Sezione 4 – Risultati del processo di privatizzazione)

D) Interpellanza:

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro, per sapere – premesso che:

nel corso dell'esame parlamentare della manovra correttiva di finanza pubblica per il 1997, il sottosegretario Macciotta, in riferimento all'ordine del giorno n. 9/3489/9, sulle privatizzazioni, affermava che « il Governo ha già avuto modo di dichiarare in Commissione la volontà di attuarlo assai prima di quanto non prevedano i firmatari dell'ordine del giorno. Il Governo ritiene peraltro che in un programma del genere, che indica scadenze così definite per le singole privatizzazioni, sarebbe contrario agli interessi generali in materia di privatizzazioni procedere nel modo indicato dall'ordine del giorno. Infatti, ponendo un obbligo talmente rigoroso si rischierebbe di svalutare la possibile attuazione del processo di privatizzazione. Il Governo ritiene di essere impegnato in un programma di privatizzazioni e reputa che non ci sia bisogno di un nuovo provvedimento legislativo come indicato dall'ordine del giorno; inoltre non stima di poter accettare un calendario rigido con percentuali e date, come previsto nel secondo capoverso del dispositivo »;

il Presidente del Consiglio dei ministri, nella esposizione programmatica del 22 maggio 1996, affermava che « le privatizzazioni appaiono uno strumento indispensabile per rafforzare le capacità concorrenziali e l'efficienza delle nostre

aziende, ma dovranno essere accompagnate dalla istituzione delle autorità di controllo, che i paesi democratici prevedono in questi casi a difesa della concorrenza e dei diritti del consumatore »;

il documento di programmazione economico-finanziaria 1997-1999 (al punto B.9), prevedeva di « proseguire con rigore ed energia nel processo di riordino e privatizzazione delle imprese pubbliche, sulla base delle disposizioni di legge e degli atti di indirizzo del Parlamento, determinando con rapidità assetti giuridici e condizioni per la liberalizzazione dei mercati e assicurando che tale processo avvenga con modalità finalizzate ad aumentare la base produttiva, l'occupazione e la concorrenza » –:

quali siano i risultati finora conseguiti con le privatizzazioni già realizzate, le risorse affluite sul fondo di ammortamento del debito pubblico dal 22 maggio 1996 ad oggi, ed eventuali altre destinazioni;

quali siano lo stato del processo delle privatizzazioni, l'ammontare delle operazioni in corso e le loro scadenze nonché il programma analitico delle singole privatizzazioni, stante l'urgenza di rilanciare l'economia del Paese.

(2-00503) « Teresio Delfino, Sanza, Panetta, Volontè, Marinacci ».

(15 maggio 1997)

(Sezione 5 – Fusione Banco di Sicilia-Sicilcassa)

E) Interpellanza e interrogazione:

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del tesoro per sapere – premesso che:

si è perfezionata in questi giorni la fusione tra il Banco di Sicilia e la Sicilcassa, attraverso l'intervento del Mediocre-

dito centrale, attuale azionista di maggioranza del nuovo polo bancario;

per effettuare l'operazione il Fondo interbancario ha dovuto contribuire con l'apporto di mille miliardi per garantire l'aumento di capitale necessario;

nell'ambito della fusione il Banco di Sicilia ha posto in essere la dismissione di migliaia di crediti di importo inferiore a venti milioni di lire; detti crediti sono stati ceduti — attraverso trattativa privata — ad una società denominata Cross Factor spa, con sede a Milano, per un importo pari al dieci per cento del valore reale;

in pratica l'istituto di credito siciliano non si è fatto alcuno scrupolo nel cedere crediti per un importo pari ad un decimo del valore reale, consentendo così al beneficiario di questa cessione di utilizzare tutti i mezzi consentiti dalla legge per esigere quanto dovuto;

la spregiudicatezza e la superficialità con cui è stata condotta detta operazione sono da considerare ancora più gravi, se si tiene conto della delicatissima realtà economica e sociale della Regione Sicilia —:

se il Ministro interpellato ritenga accettabile che un istituto di credito, controllato dal ministero del tesoro stesso, agisca con tale disinvoltura, senza tenere minimamente in considerazione le conseguenze legate alla cessione dei crediti citata in premessa;

se in particolare il Ministro interpellato sia consapevole del fatto che l'azione legale che la Cross Factor spa intraprenderà per recuperare i crediti potrebbe portare centinaia di cittadini siciliani tra le braccia della già troppo fiorente attività degli usurai della Sicilia;

per quali ragioni non si sia presa in esame l'ipotesi della cessione dei crediti ai diretti interessati alle medesime condizioni praticate alla Cross Factor spa, senza alcun aggravio finanziario per il neonato polo bancario;

se e quali provvedimenti il Ministro interpellato intenda prendere al fine di

porre rimedio alla delicata situazione descritta

(2-00672)

« Acierno ».

(24 settembre 1997)

RALLO e SIMEONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

nelle scorse settimane è stata condotta a termine una spregiudicata operazione di acquisizione di un istituto bancario risanato come la Sicilcassa da parte di un altro istituto di credito, il Banco di Sicilia, sotto la regia di codesto ministero;

all'indomani della fusione, il Banco di Sicilia ha ritenuto di sperimentare nuovi e lungimiranti criteri di gestione degli affidamenti cedendo migliaia di piccoli crediti di importo inferiore ai venti milioni di lire ad una società lombarda specializzata nel recupero dei crediti, per un importo pari al dieci per cento del valore reale dei crediti medesimi —:

se sia stato messo a conoscenza preventivamente dell'intenzione del Banco di Sicilia di consegnare l'avvenire e, in taluni casi, la vita stessa di migliaia di siciliani nelle mani di un istituto di recupero crediti lombardo, quest'ultimo certamente non vincolato da particolari indirizzi etici nell'azione di recupero dei crediti, azione che si presume verrà posta in essere con tutte le asperità tipiche delle procedure connesse;

se abbia proceduto ad una valutazione dell'incremento del giro d'affari degli usurai conseguente a tale operazione;

se il Banco di Sicilia abbia preventivamente offerto ai creditori medesimi un bonario componimento delle rispettive situazioni debitorie per un importo pari anche soltanto all'11 per cento, tenuto conto che, per crediti non superiori ai venti milioni, tale cifra non avrebbe superato i due milioni e duecentomila lire per i debiti maggiori; ove ciò non sia stato posto in essere, se non ritenga che il Banco di Sicilia abbia operato contro i propri interessi, rinunciando al recupero di somme anche leggermente superiori a quelle richieste dalla società lombarda;

se si sia già attivato per investire della vicenda l'autorità giudiziaria. (3-01558)

(15 ottobre 1997)

(Sezione 6 - Nuova moneta da mille lire)

F) Interpellanze e interrogazioni:

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro del tesoro per sapere quali siano le valutazioni e gli intendimenti in relazione alle gravi, quanto intollerabili inesattezze ed omissioni nella raffigurazione dell'Europa della nuova moneta metallica da mille lire, raffigurazione che reca l'errata riproduzione dei confini della Germania e l'omissione di parte della penisola italiana, risultando non visibili le regioni del centro sud, dal Lazio alla Campania, a parte della Puglia, alla Basilicata, alla Calabria, alla Sicilia ed alla Sardegna, essendo detta raffigurazione evidentemente in contrasto con visioni politiche unificanti che dovrebbero essere tradotte in realtà, in tutte le occasioni, nello spirito dell'unità che non cancella tradizioni, storia e realtà presenti e future di parti dell'Europa mediterranea, con tradizioni millenarie storicamente antesignane delle odierne politiche e prospettive di unità europea.

(2-00784) « Valensise, Aloï ».

(17 novembre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro, della pubblica istruzione e degli affari esteri, per sapere:

per quali ragioni la nuova moneta da 1.000 lire presenti in una delle facciate alcuni strafalcioni storico-geografici, al punto che si viene stranamente ad ignorare che il muro di Berlino è crollato sin dal 1989 e che la Germania è attualmente unificata, venendo la stessa ad incorporare l'ex Germania comunista dell'Est;

se tale omissione faccia parte della nuova linea « berlingueriana » dell'insegnamento della storia del Novecento che — in omaggio all'ideologia — giunge al punto di cancellare un fatto storico di rilevante interesse;

quali siano altresì le ragioni per le quali — sempre in omaggio al recente orientamento di politica scolastica che vede pregiudicato l'insegnamento della geografia — si è ritenuto di cancellare dall'immagine della Penisola italiana — raffigurata sempre nella stessa moneta — intere regioni come la Calabria, la Sicilia e la Sardegna, rivelando — quasi a livello inconscio — intenti meramente antimeridionali, se non scissionistici, malgrado le reiterate, astratte affermazioni del Governo inneggianti all'unità d'Italia;

quali siano gli intendimenti del Governo volti a recuperare aspetti e contenuti di rassicuranti unificazioni di regioni così colpite da dirimenti omissioni che disorientano singoli cittadini e l'intera Nazione, soprattutto in un delicato momento, come l'attuale, in cui si muovono forze centrifughe ed antinazionali;

cosa intenda fare il Governo per evitare che si venga ad aprire un contenzioso a carattere internazionale con una nazione amica ed alleata, quale è la Germania, che si è vista, dalla zecca italiana, così duramente ed inaspettatamente oltraggiata ed amputata di una parte importante del proprio territorio, la cui riunificazione è costata sacrifici immani.

(2-00788) « Aloï, Valensise, Iacobellis, Riccio, Armaroli, Carlo Pace ».

(18 novembre 1997)

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri del tesoro e dei beni culturali e ambientali, per sapere:

se ritengano ammissibile la raffigurazione dell'Europa nella nuova moneta da 1.000 lire, che artisticamente cela Grecia e Magna Grecia;

se, ad avviso del Governo, sia concepibile un'Europa priva degli apporti culturali dati da Grecia e Magna Grecia;

se alla riunione tenuta per l'esame del bozzetto abbia partecipato un rappresentante del ministero dei beni culturali e ambientali;

quali misure si intendano adottare nei confronti della direzione dell'Istituto poligrafico dello Stato che, oltre al danno all'erario già arrecato con gli errori compiuti nella produzione dei biglietti di lotterie istantanee, altro danno ora arreca all'immagine dell'Italia ed all'altissima tradizione dei suoi artisti monetari, riconosciuta anche dalle zecche estere, come dimostra il caso della lira sterlina.

(2-00790) « Carlo Pace, Valensise, Armaroli ».

(18 novembre 1997)

GNAGA, RIZZI e GIANCARLO GIORGETTI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la vicenda della nuova moneta da mille lire sospesa nella produzione per un marchio errore geografico (la Germania divisa in due), oltre a comportare una brutta figura internazionale, mette in risalto l'assoluta ignoranza e la disattenzione di chi ha progettato la bozza della nuova moneta. Si ricorda che il comunismo e il muro di Berlino sono caduti ormai da otto anni, ma sembra che per i solerti progettisti, forse memori di una celebre affermazione del senatore Andreotti di qualche anno fa, ciò non sia mai accaduto —:

quanto sia costata al contribuente la preparazione di questa nuova moneta, inutilizzabile dopo soli due giorni dalla messa in circolazione per la negligenza e la disattenzione di chi ha progettato la bozza e di chi era preposto a controllare il risultato finale. (3-01686)

(17 novembre 1997)

TASSONE. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

è di particolare gravità l'errore nel conio di milioni di pezzi delle monete delle nuove mille lire;

non si può essere d'accordo sulle valutazioni del Ministero del tesoro che le nuove mille lire non avrebbero alcun valore numismatico, anche perché, in passato analoghe situazioni determinarono considerevoli guadagni sia per i numismatici (cinquecento lire d'argento) che per i filatelici (« Gronchi rosa ») —:

chi sia il responsabile di un così grave e grossolano errore;

quali iniziative intenda assumere per sanare tale situazione che ci ha reso scarsamente credibili a livello internazionale nel momento in cui si sta procedendo alla costruzione delle istituzioni finanziarie europee. (3-01688)

(17 novembre 1997)

COSTA. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere — premesso che:

la nuova moneta bimetallica da mille lire coniata dall'istituto poligrafico e Zecca dello Stato presenta grossolani errori nei confini geografici europei;

il ministero del tesoro ha disposto il fermo della produzione di tale moneta dopo che erano stati coniatati alcuni milioni di pezzi già entrati in circolazione, in attesa del nuovo bozzetto corretto con il quale completare l'immissione sul mercato di non meno di 150 milioni di monete;

l'imperdonabile leggerezza della Zecca ha creato un gravissimo danno di immagine all'Italia in ambito internazionale —:

chi abbia provveduto a disegnare, visionare e approvare il bozzetto della nuova moneta bimetallica da mille lire;

a quanto ammonti il danno materiale determinato dagli imperdonabili errori commessi dall'istituto poligrafico e Zecca dello Stato;

quali provvedimenti siano stati adottati nei confronti dei responsabili ed in

particolare se siano state avviate procedure di risarcimento nei confronti dell'amministrazione. (3-02218)

(ex 5-03263 del 24 novembre 1997)

(20 aprile 1998)

*DISEGNO DI LEGGE S. 1780-B: DISPOSIZIONI PER
L'ADEMPIMENTO DI OBBLIGHI DERIVANTI DALLA APPAR-
TENENZA DELL'ITALIA ALLE COMUNITÀ EUROPEE —
LEGGE COMUNITARIA 1995-1997 (APPROVATO DAL
SENATO, MODIFICATO DALLA CAMERA ED APPROVATO
DAL SENATO) (3838-B)*

(A.C. 3838 — sezione 1)**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCE-
DIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI
OBBLIGHI COMUNITARI****ART. 1.**

*(Delega al Governo per l'attuazione
di direttive comunitarie).*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A; la scadenza è prorogata di sei mesi se, per effetto di direttive notificate nel corso dell'anno di delega, la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco è modificata senza che siano introdotte nuove norme di principio.

2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri con competenza istituzionale nella materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva, se non proponenti.

3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi, entro il termine di cui al comma 1, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia; decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. Qualora il termine previsto per il parere delle Commissioni scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti al comma 1 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.

4. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1 del presente articolo e ai sensi dell'articolo 17.

5. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza della procedura indicati nell'articolo 25 della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

6. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, di recepimento della direttiva 92/57/CEE del Consiglio, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure

indicate dalla legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dalla legge 6 febbraio 1996, n. 52. Nell'esercizio della delega il Governo dispone l'applicazione delle norme di cui all'articolo 10 del citato decreto legislativo n. 494 del 1996 a laureati con adeguata competenza tecnica o documentabile esperienza curriculare e professionale nel settore della sicurezza.

7. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, alle direttive del Consiglio 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, della legge 19 febbraio 1992, n. 142.

8. Il Governo è delegato ad emanare, secondo i criteri e i principi direttivi di cui all'articolo 2, entro il termine di cui al comma 1 e con le modalità di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le disposizioni integrative e correttive necessarie ad adeguare la disciplina recata dal decreto legislativo 10 settembre 1991, n. 303, alla direttiva 86/653/CEE del Consiglio, relativa al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti.

9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le modalità di cui ai commi 2 e 3, informandosi ai criteri e ai principi generali di cui all'articolo 2, è data attuazione:

a) alla direttiva 93/118/CE del Consiglio, che modifica la direttiva 85/73/CEE del Consiglio, relativa al finanziamento delle ispezioni e dei controlli sanitari delle carni fresche e delle carni di volatili da cortile, informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 35 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e tenendo conto delle direttive del Consiglio 94/64/CE, 95/24/CE, 96/17/CE e 96/43/CE, di modifica della citata direttiva 85/73/CEE;

b) alla direttiva 93/119/CE del Consiglio, relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento,

informandosi anche ai criteri specifici previsti all'articolo 37 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

c) alla direttiva 95/29/CE del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e alla direttiva 97/2/CE del Consiglio sulle norme minime per la protezione dei vitelli, tenendo conto della decisione della Commissione 97/182/CE.

(A.C. 3838 - sezione 2)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 3.

(Pubblicazione di avviso per l'attuazione di direttive).

1. All'articolo 10 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« 3-ter. Al fine di agevolare la conoscenza delle norme comunitarie destinate ad incidere sulle disposizioni dell'ordinamento nazionale, la Presidenza del Consiglio dei ministri predispone, per la pubblicazione, a titolo informativo, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale il giorno della scadenza del termine per l'attuazione di ogni direttiva delle Comunità europee, un avviso contenente il numero di ciascuna direttiva, il suo oggetto, gli estremi della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee, nonché l'indicazione delle norme adottate per la sua attuazione ».

(A.C. 3838 — sezione 3)**ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 6.**

*(Attuazione di direttive comunitarie
in via regolamentare o amministrativa).*

1. L'allegato D elenca le direttive attuate o da attuare mediante regolamento ministeriale da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o atto amministrativo, nel rispetto del termine indicato nelle direttive stesse. Resta fermo il disposto degli articoli 11 e 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. Le amministrazioni competenti informano costantemente la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie sulle fasi dei procedimenti connessi all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza possono, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, indirizzare alla Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie proposte in merito al contenuto dei provvedimenti da emanare ai sensi del comma 1.

(A.C. 3838 — sezione 4)**ARTICOLO 11 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 11.**

(Requisiti per la partecipazione alle gare e alle aggiudicazioni per appalti e forniture).

1. L'iscrizione ad un albo dei fornitori istituito presso le pubbliche ammi-

nistrazioni non è requisito obbligatorio per la partecipazione, alle gare ed alle aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, di persone fisiche o giuridiche stabilite in altri Stati membri dell'Unione europea, che devono comunque fornire la prova dell'iscrizione a registri professionali o commerciali, o la documentazione equivalente, previste dall'articolo 21 della direttiva 93/36/CEE del Consiglio.

2. L'iscrizione ad albi di fornitori, ove richiesta come requisito per partecipare a gare o aggiudicazioni per appalti di lavori e servizi e forniture di beni, deve essere soggetta alle stesse forme di pubblicità previste per i medesimi appalti e forniture.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 costituiscono norme di principio. Le regioni a statuto ordinario e a statuto speciale, nonché le province autonome di Trento e di Bolzano, nella rispettiva competenza, sono tenute ad adeguare alle predette disposizioni la normativa emanata in materia, ai sensi dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e dell'articolo 6, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

(A.C. 3838 — sezione 5)**ARTICOLO 13 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 13.**

(Modifiche alla legge 9 marzo 1989, n. 86, alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e alla legge 6 febbraio 1996, n. 52).

1. Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie trasmette alle Camere, contestualmente alla loro ricezione, gli atti normativi e di indi-

rizzo emanati dagli organi dell'Unione europea e delle Comunità europee; verifica, con la collaborazione delle amministrazioni interessate, lo stato di conformità dell'ordinamento interno e degli indirizzi di politica del Governo in relazione ai suddetti atti e ne trasmette tempestivamente le risultanze, anche con riguardo alle misure da intraprendere per assicurare tale conformità, alle Commissioni parlamentari competenti per la formulazione di ogni opportuna osservazione ed atto d'indirizzo. ».

2. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Sulla base della verifica e delle osservazioni ed atti d'indirizzo di cui al comma 1, il Ministro competente per il coordinamento delle politiche comunitarie, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con gli altri Ministri interessati, un disegno di legge recante: "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee"; tale dicitura è completata dall'indicazione: "legge comunitaria" seguita dall'anno di riferimento. ».

3. All'articolo 2, comma 3, della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « La relazione introduttiva dà partitamente conto delle direttive non inserite nel disegno di legge comunitaria il cui termine di recepimento è già scaduto e di quelle il cui termine di recepimento scade nel corso dell'anno e delle ragioni del loro omesso inserimento nel disegno di legge comunitaria ».

4. All'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

« 1-bis. Nell'ambito della relazione di cui al comma 1, il Governo riferisce altresì sullo stato di conformità dell'ordinamento interno al diritto comunitario e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione ».

5. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 2. Le regioni, anche a statuto ordinario, e le province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di competenza concorrente, possono dare immediata attuazione alle direttive comunitarie ».

6. Dopo il comma 2 dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è inserito il seguente:

« 2-bis. Le leggi regionali e provinciali di cui ai commi 1 e 2 recano nel titolo il numero identificativo di ogni direttiva attuata. Il numero e gli estremi di pubblicazione di ciascuna legge sono comunicati alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie ».

7. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è sostituito dal seguente:

« 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri convoca almeno ogni sei mesi o anche su richiesta delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano una sessione speciale della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, dedicata alla trattazione degli aspetti delle politiche comunitarie di interesse regionale e provinciale. Il Governo informa le Camere sui risultati emersi da tale sessione ».

8. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, è aggiunta la seguente lettera:

« b-bis) sullo schema del disegno di legge di cui all'articolo 2 ».

9. Il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è sostituito dal seguente:

« 2. Del contingente aggiuntivo di cui al comma 1 fanno parte quattro funzionari regionali e delle province autonome nominati dal Ministero degli affari esteri su designazione della Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome, collocati fuori ruolo e inviati in

servizio presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea. Presso la Rappresentanza permanente presso l'Unione europea è istituito, con le procedure di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, un ulteriore posto in organico, nel ruolo degli esperti di cui all'articolo 168 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967, cui è assegnato, in posizione di fuori ruolo, un funzionario della carriera direttiva appartenente ai ruoli di una regione o provincia autonoma, designato dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome. Tale ulteriore posto conferma quello già istituito ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 4 dicembre 1993, n. 491, abrogata dal comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, con la posizione e le funzioni originariamente stabilite ».

10. Dopo il comma 2 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è inserito il seguente:

« 2-bis. I presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in occasione della sessione speciale prevista dall'articolo 10 della legge 9 marzo 1989, n. 86, indicano al Governo gli argomenti e le questioni di particolare interesse per le proprie amministrazioni, che ritengono debbano essere presi in considerazione nella formulazione delle direttive che il Ministro degli affari esteri impartisce alla Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea anche per l'utilizzazione degli esperti ad essa assegnati. Il Governo informa le Camere delle indicazioni ricevute dalle amministrazioni territoriali ».

11. Al comma 4 dell'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole: « con altre regioni o enti appartenenti all'Unione europea nell'ambito della cooperazione transfrontaliera o di accordi internazionali ».

12. L'articolo 9 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è abrogato.

13. L'articolo 10 della legge 16 aprile 1987, n. 183, come modificato dalla legge 9 marzo 1989, n. 86, è abrogato.

(A.C. 3838 - sezione 6)

ARTICOLO 22 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 22.

(Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio).

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine « straniero » è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 751. — *(Nazionalità dei proprietari di aeromobili).* — Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonchè il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonchè le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana ».

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

« ART. 752. — (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). — Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati ».

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ».

6. Nel primo comma, lettera *d*), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: « straniero » è sostituita dalle seguenti: « di altro Stato ». Dopo la citata lettera *d*) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere:

« *d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione ».

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: « o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea ».

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici ».

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni di cui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

« Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo ».

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: « la costruzione », sono inserite le seguenti: « in Italia o all'estero »; dopo le parole: « di un aeromobile », sono inserite le seguenti: « da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850 ».

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

« *d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione ».

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le

seguinti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea ».

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: « sia straniero. Detto personale » sono sostituite dalle seguenti: « non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale ».

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, al numero 1, dopo le parole: « cittadini italiani », sono inserite le seguenti: « o di altro Stato membro dell'Unione europea »; al numero 2, le parole: « in uno dei comuni della Repubblica » sono sostituite dalle seguenti: « nell'Unione europea ».

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

« Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea ».

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

(A.C. 3838 – sezione 7)

ARTICOLO 23 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 23.

*(Inchieste su incidenti e inconvenienti
nel settore dell'aviazione civile:
criteri di delega).*

1. L'attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio si informa, ove occorra anche

con la modificazione ed integrazione delle disposizioni del codice della navigazione, del regolamento per la navigazione aerea, approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, nonché delle altre norme comunque rilevanti in materia, tenuto conto degli obblighi internazionali, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere, per ogni incidente aereo o inconveniente grave accaduti in Italia ovvero, se nessun altro Stato vi provvede, accaduti altrove e coinvolgenti un aeromobile immatricolato in Italia o gestito da una compagnia stabilita in Italia, l'obbligo di un'inchiesta tecnica che, salve le indagini giudiziarie e quelle comunque rivolte all'accertamento di eventuali responsabilità previste dalle vigenti disposizioni, abbia il solo obiettivo di trarre dall'accertamento dei fatti gli insegnamenti che consentano di prevenire futuri incidenti e inconvenienti;

b) prevedere l'istituzione di un organismo aeronautico civile permanente, competente a svolgere o a controllare l'inchiesta di cui alla lettera *a)* ed a compiere ogni attività di studio e proposta in funzione della sicurezza del volo e della prevenzione, disciplinandone l'organizzazione, le funzioni, il patrimonio, le modalità di gestione e la soggezione al controllo successivo della Corte dei conti;

c) assicurare all'organismo di cui alla lettera *b)* indipendenza funzionale, particolarmente nei confronti delle autorità aeronautiche nazionali competenti per la navigabilità, l'omologazione e le operazioni di volo, la manutenzione, il rilascio delle licenze, il controllo del traffico aereo o la gestione degli aeroporti e, in generale, nei confronti di qualsiasi altra parte, i cui interessi possano entrare in conflitto con il compito affidato;

d) assicurare la mutua assistenza tra l'organismo di cui alla lettera *b)* ed i corrispondenti organismi o enti degli altri Stati membri dell'Unione europea e prevedere la possibilità per lo Stato italiano di delegare ad altro Stato membro lo svolgimento dell'inchiesta;

e) attribuire agli investigatori i poteri necessari a svolgere il loro compito nel più

breve tempo possibile ed in particolare i poteri istruttori di cui alla citata direttiva 94/56/CE;

f) prevedere che l'inchiesta sull'incidente si concluda con una relazione, contenente elementi utili ai fini della prevenzione nonché, ove occorra e solo ai predetti fini, raccomandazioni di sicurezza, e che detta relazione debba essere resa pubblica nel più breve tempo possibile e, di regola, entro dodici mesi dalla data dell'incidente;

g) prevedere che l'inchiesta sull'inconveniente si concluda con un rapporto che garantisca l'anonimato delle persone coinvolte nell'inconveniente e che contenga, ove opportuno, raccomandazioni di sicurezza; detto rapporto è distribuito alle parti che possono avvantaggiarsi delle conclusioni in esso contenute in materia di sicurezza;

h) prevedere l'obbligo di trasmissione delle relazioni, dei rapporti e delle raccomandazioni di sicurezza alle imprese o alle autorità aeronautiche nazionali interessate nonché alla Commissione delle Comunità europee ed assicurare il rispetto e l'attuazione delle raccomandazioni da parte degli organi e dei soggetti competenti.

2. All'onere relativo all'istituzione dell'organismo di cui al comma 1, lettera *b)*, valutato in lire 3 miliardi per il 1997 e lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, si provvede, quanto a lire 3 miliardi per l'anno 1997, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a lire 7 miliardi annue a decorrere dal 1998, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzial-

mente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Fermi restando gli obblighi di assistenza gratuita, previsti, nei limiti del possibile, tra gli Stati membri, dalla direttiva 94/56/CE, e fino all'istituzione dell'organismo aeronautico indipendente di cui al comma 1, lettera *b*), il Ministero dei trasporti e della navigazione, allo scopo di dare immediata attuazione alla citata direttiva 94/56/CE, può affidare l'inchiesta all'organismo o ente di altro Stato membro ovvero delegare lo svolgimento dell'inchiesta ad altro Stato membro nel cui territorio si è verificato l'incidente o il grave inconveniente. Quando si avvale dell'affidamento o della delega di cui al presente comma, il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato a regolare con convenzione i conseguenti rapporti, nei limiti di quanto è necessario per l'attuazione della direttiva 94/56/CE e degli obblighi internazionali.

(A.C. 3838 — sezione 8)

**ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO**

ART. 25.

(Sanzioni per le violazioni delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318).

1. L'installazione di reti di telecomunicazioni, la loro fornitura e la prestazione dei servizi di telecomunicazioni senza la prescritta licenza individuale sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

2. La prestazione di servizi senza la prescritta autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può provvedere direttamente, a spese del possessore, a suggellare o a rimuovere l'impianto ritenuto abusivo ed a sequestrare le apparecchiature terminali e gli apparati di rete.

4. L'effettuazione di servizi in difformità da quanto sancito nella licenza individuale o nell'autorizzazione generale è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni per le fattispecie relative alle licenze individuali e di una somma da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni per le fattispecie relative alle autorizzazioni generali.

5. Nei casi di cui al comma 4 e nelle ipotesi di mancato pagamento nei termini previsti dei contributi, degli altri indennizzi e di quanto altro dovuto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, l'Autorità può sospendere, previa contestazione e diffida, il servizio per un periodo di tempo da dieci giorni fino ad un massimo di sei mesi. Nel caso di recidiva, previa ulteriore contestazione, l'Autorità procede alla revoca della licenza individuale o dell'autorizzazione generale. Nei predetti casi l'Autorità rimane esonerata da ogni altra responsabilità nei riguardi di terzi e non è tenuta ad alcun indennizzo nei confronti dell'organismo di telecomunicazioni.

6. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, commi 2, 7 e 9; 5, commi 1 e 5; 11, commi 3 e 8; 15; 17, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquanta milioni a lire cinquecento milioni.

7. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 4, comma 8; 7, comma 4,

primo periodo; 8, commi 1, 5 e 6; 9, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire trenta milioni a lire centottanta milioni.

8. La violazione delle disposizioni contenute negli articoli: 10, commi 1, 2, 5 e 6; 16, del decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire dieci milioni a lire cento milioni.

(A.C. 3838 - sezione 9)

**ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO**

ART. 36.

(Norme per il mercato dell'energia elettrica).

1. Al fine di promuovere la liberalizzazione del settore energetico, il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, per dare attuazione alla direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, recante norme comuni per il mercato interno per l'energia elettrica, e ridefinire conseguentemente tutti gli aspetti rilevanti del sistema elettrico nazionale, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che la liberalizzazione del mercato avvenga nel quadro di regole che garantiscano lo svolgimento del servizio pubblico, l'universalità, la qualità e la sicurezza del medesimo, in particolare con l'applicazione al mercato dei clienti vincolati di una tariffa unica nazionale e l'istituzione dell'acquirente unico al fine di garantire la disponibilità della capacità produttiva necessaria, la gestione dei contratti, la fornitura e la tariffa unica;

b) prevedere che il gestore della rete di trasmissione sia anche il dispacciatore, garantendo sia la funzione pubblicistica sia la neutralità di tale servizio al fine di assicurare l'accesso paritario a tutti gli utilizzatori;

c) attribuire al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentiti il Ministro del commercio con l'estero e l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas, la responsabilità di salvaguardare la sicurezza e l'economicità del sistema di generazione elettrica nazionale per quanto riguarda l'utilizzo e l'approvvigionamento delle fonti energetiche primarie, operando per ridurre la vulnerabilità complessiva del sistema stesso; a tal fine individuare gli strumenti operativi atti ad influenzare l'evoluzione coerente del sistema di generazione nazionale;

d) favorire nell'ambito della distribuzione, laddove sono attualmente presenti più soggetti operanti nello stesso territorio, iniziative che, in base a criteri di massima trasparenza, attraverso normali regole di mercato portino alla loro aggregazione, valorizzando le imprese degli enti locali;

e) incentivare, attraverso un'adeguata politica di sostegno e di stimolo, l'uso delle energie rinnovabili e il risparmio energetico, anche con l'obiettivo di una riduzione delle emissioni di CO₂;

f) definire le misure per assicurare condizioni di reciprocità nei confronti degli Stati membri dell'Unione europea, in relazione al grado di apertura dei loro mercati, anche al fine di assicurare la parità competitiva sul mercato europeo delle aziende elettriche italiane e dell'industria dell'indotto;

g) collocare la liberalizzazione del mercato elettrico nazionale nell'ottica dell'integrazione europea dei mercati nazionali dell'energia elettrica prevista dalla direttiva comunitaria, finalizzando i decreti legislativi anche all'obiettivo di facilitare la transizione dell'industria nazionale ai nuovi assetti europei.

EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 36 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 36.

Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

e-bis) ridefinire compito e ruolo dell'ENEL coerentemente con gli assetti del mercato elettrico nazionale e, soprattutto, del mercato integrato europeo determinati dal recepimento della direttiva comunitaria secondo i seguenti principi:

1) valorizzazione delle competenze tecniche e professionali operanti nell'ENEL;

2) mantenimento del valore complessivo dell'ENEL, anche attraverso la progressiva internazionalizzazione dell'attività.

36. 1.

Sergio Fumagalli, Crema, Possa, Edo Rossi.

(A.C. 3838 — sezione 10)

ARTICOLO 40 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL SENATO

ART. 40.

(Organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).

1. In attuazione di quanto previsto dai regolamenti (CE) n. 2200/96 e n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento della loro attuazione e responsabile dell'attività di controllo. Le modalità dei controlli da effettuare da parte delle regioni e delle

province autonome sono definite con decreto del Ministro per le politiche agricole, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Ai fini dell'attuazione del regolamento (CE) n. 2200/96, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, e del regolamento (CE) n. 412/97, che ne fissa le modalità di applicazione relativamente al riconoscimento delle organizzazioni dei produttori, si applicano i seguenti criteri:

a) per le organizzazioni dei produttori di ortofrutticoli in generale, di frutta e di prodotti destinati alla trasformazione, i parametri minimi per numero di produttori e fatturato sono individuati rispettivamente in 100 produttori e in 10 milioni di ECU. Tuttavia, nei casi in cui il numero dei produttori sia compreso tra 50 e 99 e tra 5 e 49, il fatturato è stabilito in 12,5 e in 15 milioni di ECU;

b) per gli agrumi e gli ortaggi, il numero minimo di produttori e il volume minimo di produzione commercializzabile sono stabiliti in 100 soci e in 8 milioni di ECU;

c) per la frutta in guscio, il numero minimo di produttori e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 50 soci e in 2 milioni di ECU;

d) per la categoria produttiva dei funghi, il numero minimo di soci e il volume minimo di fatturato sono stabiliti in 5 soci e in 0,25 milioni di ECU;

e) i produttori che aderiscono ad una organizzazione di produttori generale possono anche aderire ad organizzazioni di produttori specializzate nel caso in cui la prima non commercializzi quella specifica produzione;

f) il riconoscimento è operato dalla regione o dalla provincia autonoma nel cui territorio è situata la sede legale dell'organizzazione in cui è prodotta la maggioranza del fatturato.

3. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2200/96 possono essere riconosciute, dalle regioni e province autonome, associazioni di organizzazioni di produttori costituite da almeno due organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 o del regolamento (CEE) n. 1035/72 il cui statuto preveda il perseguimento ad un livello superiore dei medesimi scopi delle organizzazioni di produttori associate indicati all'articolo 11 del regolamento (CE) n. 2200/96 e l'obbligo per le medesime organizzazioni di produttori di:

a) elaborare, presentare ed attuare il programma operativo tramite la associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza oppure di affidare alla medesima il coordinamento e l'esecuzione delle misure comuni ai programmi operativi presentati a titolo individuale dalle organizzazioni di produttori ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) elaborare programmi di commercializzazione delle produzioni per il tramite dell'associazione di organizzazioni di produttori di appartenenza.

4. La zona di operatività, al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori, è individuata nell'intero territorio nazionale. Le organizzazioni dei produttori dovranno rispettare un minimo di produzione commerciale a livello regionale pari a 1 milione di ECU, nonché assicurare la disponibilità di strutture indispensabili ad esercitare una efficace azione di concertazione e valorizzazione dell'offerta, tranne il caso in cui si riscontri una continuità territoriale e organizzativa.

5. Con decreto del Ministro per le politiche agricole, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i requisiti, i tempi e le modalità di adeguamento delle associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72 a quanto disposto

all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2200/96.

6. Le organizzazioni dei produttori ortofrutticoli e le loro associazioni che presentano domanda di riconoscimento ai sensi del regolamento (CE) n. 2200/96 devono possedere una forma giuridica societaria.

7. Per le regioni a statuto speciale Sardegna e Valle d'Aosta, i parametri di riconoscimento delle organizzazioni dei produttori sono stabiliti come segue, fermo restando che non possono essere inferiori a quelli indicati nel regolamento (CE) n. 412/97:

a) Sardegna: 50 per cento dell'obiettivo nazionale indicato al comma 5 del presente articolo, in termini di fatturato per le prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 2200/96;

b) Valle d'Aosta: 50 per cento del numero dei produttori ortofrutticoli regionali e 50 per cento del fatturato regionale del settore.

8. Al fine di agevolare l'applicazione della normativa sull'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli, il decreto ministeriale di cui al comma 5 prevede un regime transitorio per il riconoscimento delle organizzazioni dei produttori aventi natura di cooperative, consorzi ed associazioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 1035/72, relative alle prime cinque categorie di prodotti di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera *a)*, del regolamento (CE) n. 2200/96. Il decreto stabilisce, inoltre, le condizioni di prericonoscimento delle suddette categorie di organizzazioni dei produttori, nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 478/97.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo in caso di inadempimento delle regioni o province autonome nell'adozione dei provvedimenti amministrativi relativi all'attuazione dei regolamenti suddetti.

(A.C. 3838 — sezione 11)**ARTICOLO 53 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
IDENTICO A QUELLO MODIFICATO DAL
SENATO****ART. 53.**

(Controlli e vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari).

1. In attuazione di quanto previsto all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, il Ministero per le politiche agricole è l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa. L'attività di controllo di cui all'articolo 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 è svolta da autorità di controllo pubbliche designate e da organismi privati autorizzati con decreto del Ministero per le politiche agricole, sentite le regioni.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 agli organismi di controllo privati dovranno preventivamente prevedere una valutazione dei requisiti relativi a: *a)* conformità alle norme EN 45011; *b)* disponibilità di personale qualificato e di mezzi per lo svolgimento dell'attività di controllo; *c)* adeguatezza delle relative procedure. Nel caso in cui gli organismi privati si avvalgano, per taluni controlli, di un organismo terzo, quest'ultimo deve soddisfare i requisiti di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*.

3. Le autorizzazioni possono essere sospese o revocate in caso di:

a) perdita dei requisiti di cui al comma 2 sia da parte degli organismi privati autorizzati sia da parte di organismi terzi dei quali essi si siano eventualmente avvalsi;

b) violazione della normativa comunitaria in materia;

c) mancanza dei requisiti in capo agli organismi privati e agli organismi terzi,

accertata successivamente all'autorizzazione in forza di silenzio-assenso ai sensi del comma 12.

4. La revoca o la sospensione dell'autorizzazione all'organismo di controllo privato può riguardare anche una singola produzione riconosciuta. Per lo svolgimento di tale attività il Ministero per le politiche agricole si avvale delle strutture del Ministero e degli enti vigilati.

5. Gli organismi privati che intendano proporsi per il controllo delle denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 e dell'articolo 17 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92 devono presentare apposita richiesta al Ministero per le politiche agricole.

6. È istituito presso il Ministero per le politiche agricole un albo degli organismi privati che adempiono i requisiti di cui al comma 2, denominato «Albo degli organismi di controllo privati per la denominazione di origine protetta (DOP) e la indicazione geografica protetta (IGP)».

7. La richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svolgere le funzioni di controllo è presentata:

a) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti proponenti le registrazioni;

b) per le denominazioni registrate ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92, dai soggetti che abbiano svolto, in conformità alla normativa nazionale sulle denominazioni giuridicamente protette, funzioni di controllo e di vigilanza. In assenza dei suddetti soggetti la richiesta viene presentata dagli organismi associativi maggiormente rappresentativi delle DOP e delle IGP.

8. In assenza di tale comunicazione, le regioni, nelle cui aree geografiche ricadono le produzioni, indicano le autorità pubbliche da designare che, ai sensi dell'articolo 10, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92, possono avvalersi di organismi terzi che, se privati, debbono rispondere ai requisiti di cui al comma 2 e debbono essere iscritti nell'Albo.

9. Il Governo esercita, ai sensi dell'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86, il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari in caso di inadempienza da parte delle autorità di controllo designate.

10. Gli organismi privati autorizzati e le autorità pubbliche designate possono svolgere la loro attività per una o più produzioni riconosciute ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92. Ogni denominazione o indicazione geografica protetta è soggetta al controllo di un solo organismo privato autorizzato, nel caso in cui sia stato individuato con procedura di evidenza pubblica, o delle autorità pubbliche designate competenti per territorio tra loro coordinate.

11. La vigilanza sugli organismi di controllo privati autorizzati è esercitata dal Ministero per le politiche agricole e dalle regioni per le strutture ricadenti nel territorio di propria competenza.

12. Le autorizzazioni agli organismi privati sono rilasciate entro trenta giorni dalla domanda; in difetto si forma il silenzio-assenso, fatta salva la facoltà di sospensione o revoca ai sensi del comma 3.

13. Gli oneri derivanti dall'istituzione dell'Albo di cui al comma 6 sono posti a carico degli iscritti, senza oneri per il bilancio dello Stato.

(A.C. 3838 - sezione 12)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premessi che:

la direttiva del Consiglio del 15 luglio 1991 n. 91/414/CEE disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 recepisce la direttiva n. 91/414/CEE, dettando norme in materia di immissione in commercio di prodotti fitosa-

nitari, definendo come prodotti fitosanitari le sostanze attive ed i preparati contenenti una o più sostanze attive, presentati nella forma in cui sono forniti all'utilizzatore e destinati, tra l'altro, a proteggere e regolare i processi vitali e conservare i vegetali ed i prodotti vegetali, nonché a prevenirne gli effetti di organismi nocivi ed eliminare piante pericolose;

ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 194 del 1995, chiunque utilizzi prodotti fitosanitari non autorizzati è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da lire cinque a lire trenta milioni;

il regolamento CEE n. 2092/91, relativo al metodo di produzione biologico dei prodotti agricoli, stabilisce le regole per poter produrre e certificare le produzioni agroalimentari di origine biologica ed è attuato dalle singole regioni e province autonome;

gli ultimi dati relativi alla diffusione dell'agricoltura biologica in Italia mostrano che nel 1997 essa ha interessato oltre il due per cento della superficie agricola nazionale ed è in costante espansione: si tratta di risultati molto lusinghieri, che fanno del nostro paese uno dei principali Stati comunitari ad aver convertito la superficie agricola al metodo biologico;

in agricoltura biologica vengono utilizzati prodotti naturali per proteggere le produzioni e favorirne l'accrescimento; spesso si tratta di preparati e materie prime reperibili allo stato naturale direttamente *in loco* o presso negozi sotto forma di minerali: purtroppo, però, non appena vengono utilizzati nelle tecniche agricole, ai sensi del citato decreto legislativo n. 194, diventano prodotti fitosanitari e pertanto soggetti ad autorizzazione ministeriale;

il silicato di sodio, la polvere di pitra, il bicarbonato di sodio, la propolis o la polvere di roccia, nonché numerosi altri prodotti simili a questi, assolutamente naturali ed utilizzati in agricoltura fin dalla sua nascita come mezzi per proteg-

gere o aiutare le produzioni vegetali durante la crescita e favorirne la conservazione dopo la raccolta, da alcuni mesi sono diventati fatali per gli agricoltori che fanno uso del metodo biologico: in molte regioni italiane, dal Veneto alla Sicilia, sono ormai centinaia i casi di produttori agricoli multati per avere utilizzato senza autorizzazione tali prodotti naturali, nei casi più gravi essendo stata prevista la reclusione;

nonostante le sollecitazioni fatte con insistenza ed a più riprese dai vari assessori regionali all'agricoltura nei confronti del Governo e del Ministero della sanità, affinché provvedessero a regolarizzare per via regolamentare l'utilizzo in agricoltura dei citati prodotti fitosanitari, ad oggi, pur avendo essi avuto più di un'occasione per intervenire, ciò non hanno fatto, con grave danno per l'agricoltura biologica, l'ambiente, la salute dei cittadini e la sorte degli agricoltori che hanno adottato ed adottano il metodo di produzione biologica;

per sanare in modo definitivo e legittimo la delicata situazione in cui si trova l'agricoltura biologica del nostro paese è sufficiente che il Governo adotti un provvedimento amministrativo che esoneri l'uso di alcuni prodotti naturali dall'autorizzazione prevista dal decreto legislativo n. 194, facendoli rientrare tra quelli disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1968, n. 1255;

impegna il Governo

ad attivarsi per l'emanazione di un proprio decreto che preveda:

che i prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante di cui all'allegato II b del regolamento 2092/91, non ancora registrati dal Ministero della sanità come prodotti fitosanitari, rientrino nella disciplina prevista dal primo comma dell'articolo 2 del citato decreto n. 1255 del 1968;

che l'eventuale descrizione, i requisiti di composizione, nonché le eventuali modalità d'uso di tali prodotti vengano sottoposti a specifiche condizioni, con particolare riguardo ai preparati da Quassia

amara, propolis, terra diatomacea o farina fossile o Tripoli, polvere di pietra o di roccia, silicato di sodio, bicarbonato di sodio, sapone di potassio, preparati di feromoni, olii vegetali;

che vengano autorizzati anche i seguenti prodotti previsti dal Regolamento CE n. 1488/97: gelatina, sabbia di quarzo e lecitina;

che i prodotti destinati alla lotta contro i parassiti e le malattie delle piante, derivanti da modifiche ed integrazioni del citato allegato II b e dall'inserimento nell'allegato II c del citato regolamento n. 2092/91, che risultino poter rientrare nella disciplina di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1255, siano dichiarati tali con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per le politiche agricole e che non siano soggetti a registrazione e ad autorizzazione d'uso le cosiddette preparazioni biodinamiche, con decorrenza dal 1° luglio 1991;

che i preparati da *Ryania speciosa*, quelli granulari di virus, il permangato di potassio e tutti i prodotti registrabili come fitosanitari elencati nell'allegato II b e quelli eventualmente elencati nell'allegato II c del citato regolamento n. 2092/91 possano essere autorizzati dal Ministro della sanità secondo le procedure previste dall'articolo 8, comma 4, della direttiva 91/414/CEE, previo concerto con il Ministro per le politiche agricole, su apposita richiesta effettuata da parte delle regioni o delle province autonome o da parte degli organismi privati di controllo riconosciuti ai sensi dell'articolo 9 del regolamento CEE n. 2092/91, disponendo che, in sede di prima applicazione, i preparati da *Ryania speciosa* e da neem, nonché di neem, quale olio vegetale previsto nell'allegato II b del citato regolamento n. 2092/91, possano essere utilizzati a partire dal 20 aprile 1997 per centoventi giorni.

(9/3838/1)

« Pecoraro Scanio, Procacci, Galletti, Paissan, Gardiol, Dalla Chiesa, De Benetti, Scalia, Turrone ».

La Camera,

premessò che:

l'articolo 28 del disegno di legge n. 3838-B, in materia di etichettatura dei prodotti cosmetici, tende a fare chiarezza sulla vera origine delle essenze utilizzate nella produzione dei cosmetici, in particolare di quelle destinate alla produzione dei profumi;

la norma è stata introdotta per evitare che essenze sintetiche di scarsissima qualità usurpino il prestigio ed il valore di quelle naturali, arrecando danni sia ai consumatori, sia ai produttori agricoli: con essa, infatti, non sarà più permesso che prodotti contenenti materie prime dal costo irrisorio vengano venduti, senza che i consumatori ne siano a conoscenza, a prezzi elevati, come se fossero di vera origine naturale, ed in più metterà definitivamente fine alla concorrenza scorretta che fino ad oggi hanno subito le produzioni vegetali da cui le essenze naturali si estraggono, con enormi benefici anche per gli agricoltori, che potranno trarre vantaggio da prezzi di vendita giustificatamente superiori;

una delle essenze naturali che più trarrà vantaggio da questa nuova disposizione sarà quella del bergamotto, un agrume quasi introvabile e coltivato in piccole aree della regione Calabria;

il bergamotto rappresenta una preziosa fonte di ricchezza per l'economia calabrese e va assolutamente tutelato ed aiutato; enormi spazi di mercato sono ancora possibili per questo agrume, ma poco si fa per incentivarne ed aumentarne la produzione; da alcuni anni, però, opera a Reggio Calabria il Consorzio del bergamotto, organismo pubblico istituito per rilanciarne la diffusione e la produzione agronomica;

il Consorzio del bergamotto ha da poco messo in atto una serie di iniziative di carattere strutturale e commerciale che, non appena saranno concluse, daranno un tangibile rilancio all'economia agricola calabrese ed a tutta la filiera della produ-

zione e trasformazione del bergamotto; ma per questo sarà opportuno che il Governo ne agevoli opportunamente la realizzazione;

impegna il Governo

a supportare in maniera adeguata tutte le iniziative messe in atto per rilanciare la produzione del bergamotto calabrese, ed in particolare:

a) agevolare la registrazione comunitaria della denominazione di origine protetta per l'essenza di bergamotto, la cui domanda, con relativo disciplinare, stanno per essere inviati al Ministero per le politiche agricole dal Consorzio del bergamotto di Reggio Calabria;

b) far rientrare il bergamotto tra le produzioni vegetali degli agrumi e concedergli tutti gli aiuti economici che sono previsti per questo settore;

c) concedere aiuti specifici per iniziare la ristrutturazione degli impianti di coltivazione del bergamotto, favorendo la diffusione di nuovi cultivar e la realizzazione di impianti moderni di irrigazione;

d) concedere, se previsti, finanziamenti al consorzio del bergamotto per aiutarlo nell'espletamento delle sue funzioni istituzionali, tra cui quella della trasformazione dell'agrume per l'estrazione dell'essenza;

e) istituire un marchio di promozione commerciale del bergamotto, utile anche per attuare campagne di comunicazione da finanziare con le apposite provvidenze concesse dall'Unione europea.

(9/3838/2)

« Aloi, Valensise, Poli Bortone, Losurdo, Selva, Pecoraro Scanno, Biondi, Prestamburgo, Anghinoni, Carlo Pace, Saponara, Fino, Costa, Procacci, Caruso, Scarpa Bonazza Buora, Ferrari, Mussolini,

Mancuso, Tassone, Iacobellis, Giovanni Pace, Mario Pepe, Antonio Pepe, Amato, Marinacci, Carmelo Carrara, Matacena, Baiamonte, Porcu, Napoli, Cavanna Scirea, Carlesi, Cuscunà, Filocamo, Chiappori, Stagno d'Alcontres, Dozzo, Galati, Scaltritti, Frau, Bergamo, Di Vella, Rizzi, Rasi, Manzione, Cardello, Marino, Marotta, Tringali, Manzoni, Ozza, Menia, Pampo ».

La Camera,
premessò che:

l'articolo 53 del disegno di legge attua le disposizioni di cui all'articolo 17 del Regolamento CEE 2081/92 relativamente ai soggetti che gli Stati membri autorizzano per svolgere le funzioni di controllo e vigilanza sulla conformità delle produzioni agroalimentari registrate con Denominazione di Origine Protetta o Indicazione Geografica Protetta, ai propri disciplinari di produzione;

le produzioni agricole ed alimentari che ottengono la registrazione comunitaria di DOP o IGP, ai sensi del regolamento CEE 2081/92, godono di particolari condizioni di tutela rispetto ai prodotti di origine non protetta e offrono garanzie certe di qualità e genuinità ai consumatori, difficilmente riscontrabili nelle altre produzioni della stessa natura, non tipici o di origine industriale;

una produzione agricola che ottiene la registrazione comunitaria DOP o IGP è certamente destinata ad ottenere tangibili successi commerciali nei mercati internazionali, sia perché è possibile riconoscerla quale prodotto unico ed inimitabile, sia perché garantisce la sua conformità a quel disciplinare di produzione che gli ha permesso l'ottenimento della registrazione, si tratta di particolari prerogative che vanno indubbiamente in favore sia dei produttori che dei consumatori;

un marchio DOP o IGP assicura nuove opportunità di incremento produttivo ai prodotti che l'ottengono e dà impulso allo sviluppo economico del territorio in cui le produzioni si coltivano e trasformano, è pertanto molto importante che l'Italia provveda con la massima urgenza a far registrare tutte le sue produzioni tipiche che hanno i requisiti previsti dal suddetto regolamento CEE e che si sa, sono numerosissime;

la mela Annurca campana è una di quelle produzioni tipiche che può ottenere la registrazione, ai sensi del citato regolamento CEE 2081/92, della IGP, Indicazione Geografica Protetta, esso infatti è un frutto unico, coltivato, raccolto e conservato secondo tecniche particolarissime che richiedono pazienza e perizia di rara reperibilità, ereditate e tramandate da generazione in generazione da oltre 2000 anni;

proprio per la sua millenaria e tradizionale metodologia produttiva la mela Annurca si classifica come un prodotto di altissima qualità, naturalmente genuino, dotato di proprietà alimentari e caratteristiche nutrizionali uniche e riconosciute tali anche dalla moderna scienza dell'alimentazione;

la mela Annurca originale si produce solo nei territori campani e solamente gli agricoltori di queste terre sanno coltivarla e conservarla secondo tecniche che come detto la rendono unica, per questo le associazioni dei produttori, le organizzazioni professionali e gli Enti locali interessati, in particolare quelli della provincia di Caserta, hanno avviato l'iter amministrativo per ottenere la registrazione comunitaria della IGP, è, inoltre, in via di registrazione il nominativo di un soggetto promotore che ha elaborato il relativo disciplinare di produzione ed ora si appresta ad inviarlo al Ministero per le politiche agricole affinché gli faccia compiere tutti i passaggi normativi per la definitiva registrazione presso la Commissione Agricoltura dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a mettere in atto le necessarie iniziative per consentire il rapido riconoscimento della Indicazione Geografica Protetta, IGP, della mela Annurca campana, anche e soprattutto attraverso una stretta collaborazione con i soggetti della provincia di Caserta che allo scopo hanno avviato le procedure previste dal Regolamento CEE 2081/92 per ottenere la relativa registrazione comunitaria;

ad attivarsi affinché si possa permettere ai produttori agricoli della mela Annurca ed i soggetti operanti nella filiera commerciale di questa produzione, di ottenere il massimo dei benefici connessi con l'ottenimento del marchio IGP, sia in termini di valorizzazione economica e di crescita di immagine, sia di diversificazione dei prodotti trasformati e di sviluppo sociale del territorio, ad intraprendere, in attesa della prevista registrazione della IGP, concrete iniziative per valorizzare l'attuale produzione di mele Annurca campane.

(9/3838/3)

« Landolfi, Malgieri, Napoli, Petrella, Cuscunà, Cennamo, Simone ».

La Camera,

premesso che:

il Governo in sede di conversione in legge del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 552, recante interventi urgenti nei settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996, ha accolto nel corso della discussione alla Camera dei Deputati un ordine del giorno che impegnava il Governo ad attivarsi in sede comunitaria per giungere alla definizione dei limiti di tolleranza per la concentrazione del DDT ai sensi del decreto legislativo n. 531 del 1992 e direttiva comunitaria n. 91/493;

il Ministero della sanità, direzione generale della sanità pubblica, abbia il 20 febbraio del 1997, attivato presso la Commissione europea la procedura al fine di

addivenire alla definizione di parametri comuni europei, stante l'attuale disomogeneità di applicazione dei diversi Stati;

il commissario europeo l'onorevole Emma Bonino, sensibilizzata in relazione al problema, ha assicurato che la questione sarebbe stata esaminata nell'ambito del gruppo di lavoro « Pesticidi residui », al fine di giungere ad una netta revisione nell'ambito delle direttive 86/363 e 96/33;

l'argomento è di attualità, stante la protratta inattività che deriva dalla situazione per la comunità dei pescatori del Lago Maggiore, tra l'altro ad oggi privi di qualsiasi indennizzo economico da parte delle Regioni Lombardia e Piemonte;

impegna il Governo:

a verificare a che punto sia giunto l'iter di revisione e armonizzazione presso la Commissione europea, dei limiti di tolleranza del DDT nelle carni di pesce in relazione ai ricordati impegni assunti dal Governo italiano;

ad attivarsi direttamente per risolvere con solerzia la questione sopra citata.

(9/3838/4)

« Giancarlo Giorgetti, Bianchi Clerici, Zacchera ».

La Camera,

esaminato il disegno di legge comunitaria 1995-1997, con particolare riguardo all'articolo 53, relativo ai controlli ed alla vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli alimentari;

considerato che le disposizioni dei commi 5, 7 e 8 di tale articolo necessitano di essere più strettamente coordinate tra di loro;

impegna il Governo:

ad interpretare il comma 7 nel senso che per richiesta di autorizzazione di un organismo privato a svol-

gere funzioni di controllo si intende la scelta effettuata tra gli organismi privati iscritti nell'albo di cui al comma 6 effettuata dai soggetti indicati nelle lettere *a)* e *b)* del medesimo comma 7;

ad interpretare il comma 8, coerentemente con l'interpretazione del comma 7, nel senso che il riferimento alla comunicazione si intende come il riferimento all'iscrizione all'albo di cui al comma 6.

(9/3838/5)

« Sedioli, Ferrari, Malentacchi, Trabattoni ».

La Camera,

preso atto della delega in materia di « norme per il mercato dell'energia elettrica » di cui all'articolo 36 della legge comunitaria all'esame dell'Assemblea;

impegna il Governo

a tenere conto, nell'emanazione delle norme, delle particolari competenze in materia assegnati dai rispettivi Statuti di autonomia alla regione Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano.

(9/3838/6)

« Brugger, Caveri, Zeller, Detomas, Widmann ».

La Camera,

esaminato il nuovo articolo 53 sulle DOP, così come modificato dal Senato;

valutato positivamente il ruolo rafforzato delle regioni;

osservato come sia risultato stralciato nell'equilibrio del nuovo articolato, il precedente comma 8 che interessava le funzioni di vigilanza e di controllo nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome per prodotti DOP o IGP interamente compresi in ciascun territorio;

impegna il Governo

nell'esercizio della delega a tener conto delle particolari condizioni di autonomia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome che impediscono un intervento diretto sui loro territori per i prodotti DOP e IGP che ricadano esclusivamente nelle zone di competenza, da parte dell'Ispettorato repressione frodi del ministero, dovendosi attribuire questo ruolo alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome.

(9/3838/7)

« Caveri, Brugger, Zeller, Detomas, Widmann ».

RELAZIONE DEL GOVERNO AL PARLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO NORMATIVO COMUNITARIO E SUL PROGRAMMA DI ATTIVITÀ PRESENTATO DALLA PRESIDENZA DI TURNO DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DELL'UNIONE EUROPEA (DOC. LXXXVII N. 4-A)

(Doc. LXXXVII n. 4-A - sezione 1)

RISOLUZIONI

La Camera,

premessi che:

l'Italia si appresta a far parte del primo gruppo dei Paesi che aderiscono alla moneta unica europea, grazie ai pesantissimi sacrifici che i cittadini hanno dovuto sopportare per raggiungere il suddetto obiettivo;

il nostro Paese ha raggiunto con enorme difficoltà alcuni parametri fissati dal trattato di Maastricht, ma ha lasciato inalterato se non peggiorato l'enorme debito pubblico che grava su ogni singolo cittadino e sulle generazioni future;

vi è un forte divario tra le regioni settentrionali e le regioni del Mezzogiorno, soprattutto in termini di capacità produttiva, infrastrutture, disoccupazione che richiedono scelte mirate, per non parlare del grave problema della criminalità organizzata, vero flagello delle popolazioni di quelle terre;

l'Italia resta in grave ritardo nel recepimento di numerose direttive dell'Unione europea;

il processo di allargamento dell'Unione europea ai paesi dell'Europa centro-orientale reca numerose implicazioni. In primo luogo è necessario uno svecchiamento delle istituzioni che devono essere standardizzate a quelle degli altri paesi europei; in secondo luogo l'Italia deve svolgere un ruolo cardine nell'area del Medi-

terraneo per mantenere un equilibrio finanziario tra il sostegno ai Paesi dell'Europa centro-orientale e quelli della riva meridionale del Mediterraneo; in terzo luogo l'Italia diventerà un contribuente netto con pesantissimi oneri finanziari a carico;

la disoccupazione costituisce il problema principale dei paesi comunitari e dei paesi candidati a diventarlo e le azioni comunitarie per l'occupazione sono state finora del tutto inadeguate, per cui pare decisivo che il complesso delle politiche comunitarie siano finalizzate alla creazione di nuovi posti di lavoro all'interno di un sistema economico risanato e competitivo;

l'Europa unita deve rappresentare un insieme di obiettivi e di finalità comuni per lo sviluppo economico e sociale dei vari popoli e non un sistema burocratico centralizzato che "sforni" direttive, normative e regolamenti che i singoli paesi devono ciecamente applicare,

impegna il Governo:

ad approvare nei tempi prestabiliti le leggi comunitarie al fine di evitare l'ingiustificato ritardo nel recepimento delle direttive comunitarie in vista dell'unificazione europea;

a informare con tempestività e completezza i due rami del Parlamento sull'attività degli organi dell'Unione europea, in modo tale che le istituzioni possano intervenire con altrettanta celerità e prontezza;

ad attivarsi con maggiore forza ed efficacia, incentivando iniziative comuni

per l'occupazione che contribuiscano a ridurre la piaga della disoccupazione nel nostro Paese, riducendo in tal modo la forbice che separa le regioni settentrionali con quelle del Mezzogiorno, e in generale di tutta l'Europa;

ad intervenire in sede comunitaria perché i Parlamenti abbiano un ruolo di primo piano, partecipando attivamente alla realizzazione del processo normativo comunitario e comunque in una più ampia riforma delle istituzioni europee, nello spirito di una libera democrazia e del decentramento legislativo. I Parlamenti non devono rappresentare nella futura Europa un ruolo di semplici recettori delle direttive comunitarie ma devono avere un ruolo attivo nella costruzione di un'Europa migliore, un'Europa dei popoli;

a equilibrare e standardizzare la pressione fiscale che grava sui soggetti fisici e giuridici del nostro Paese a quelli medi europei, in vista dell'unificazione monetaria, finanziaria e normativa;

ad agire con forza in sede europea per la rinegoziazione della politica agricola comune, tenendo conto delle reali attività produttive e delle specialità dei singoli paesi membri al fine di superare l'attuale penalizzazione del nostro Paese nei confronti di altri Stati, quali ad esempio Francia e Germania, in cui sono presenti poteri forti che premono sulla comunità per ottenere maggiori vantaggi economici. A parità di valore aggiunto agricolo prodotto, vi è una fortissima disparità nei trasferimenti operati dalla politica agricola comunitaria. Le linee di rinegoziazione devono mettere in discussione il problema delle quote (latte e carne) e del sostegno ai prezzi, che si vorrebbe mantenere fino al 2006, rischiando di garantire così le agricolture forti dell'Europa continentale a discapito di quella mediterranea;

ad attivarsi perché restino distinti gli interventi tra le produzioni ed i sostegni economici, privilegiando quelle aziende che disincentivano lo sfruttamento esasperato del territorio con uso massiccio di prodotti chimici, e quelle aziende che sti-

molano una maggiore competitività dell'intero settore agroalimentare sui mercati comunitari e mondiali attraverso una diversificazione delle produzioni ed a un loro miglioramento qualitativo;

ad intervenire nella rinegoziazione sulle linee di riforma dei fondi strutturali previste dall'Agenda 2000, in particolare per quanto riguarda l'obiettivo 1. Occorre infatti che il parametro previsto per individuare le regioni eleggibili (PIL *pro capite* inferiore al 75 per cento della media comunitaria) sia integrato da altri parametri, tra cui lo stato del lavoro locale e il tasso di infrastrutturazione del territorio. Per quanto riguarda il finanziamento transitorio delle aree che sono appena uscite dall'obiettivo 1, è necessario che esso non sia considerato sostitutivo dei finanziamenti previsti per le aree dell'obiettivo 2, ma che abbia un carattere aggiuntivo e temporaneo. È necessario intervenire poi sull'eleggibilità delle regioni candidate sia all'obiettivo 1 che all'obiettivo 2, tenendo conto della disomogeneità socio-economica interna alle regioni in oggetto e dell'esigenza di assegnare alle istituzioni regionali un ruolo chiave nel governo dello sviluppo economico programmato; sarebbe quindi opportuno che la valutazione sull'eleggibilità stessa prevedesse obbligatoriamente programmi regionali sulla cui base orientare la destinazione dei fondi comunitari. È da ritenere infatti che tali fondi debbano essere distribuiti in base alle reali esigenze produttive dei paesi membri e non ad un semplice ragionamento di numeri;

ad accelerare il processo di coordinamento delle politiche fiscali comunitarie, in coerenza con quanto definito dall'accordo politico fra i Ministri delle finanze;

a seguire con maggiore attenzione, nel contesto comunitario, il ruolo delle piccole e medie imprese, predisponendo adeguate politiche a sostegno del credito e dei processi di innovazione.

6-00036.

Lembo, Oreste Rossi, Pittino.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

La Camera,

esaminata la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno del consiglio dei ministri dell'Unione europea per il semestre 1° luglio-31 dicembre 1997;

vista la relazione della XIV commissione (politiche dell'Unione europea);

valutati i pareri espressi dalle commissioni affari costituzionali, giustizia, esteri, bilancio, finanze, attività produttive, lavoro e agricoltura, con le relative osservazioni;

visto il ritardo nell'approvazione della legge comunitaria 95-97 e la necessità di evitare ingiustificati accumuli di ritardi nel recepimento delle direttive comunitarie;

considerata l'opportunità di procedere ad una revisione regolamentare che introduca una "sessione europea" per l'esame dei documenti comunitari;

sottolineata la necessità di una puntuale, tempestiva e completa informazione del Governo al Parlamento sull'attività dell'Unione europea;

impegna il Governo:

a rafforzare, per le tematiche europee, il ruolo di indirizzo e di controllo del Parlamento nei confronti del Governo attraverso una accresciuta disponibilità di dati, documenti e informazioni sulle azioni perseguite e sulla negoziazione delle prospettive finanziarie dell'Unione per gli anni 2000-2006, ed in particolare sulla politica euro-mediterranea, sul negoziato relativo alla revisione dei fondi strutturali comunitari, attraverso una maggiore flessibilità dei programmi di finanziamento;

a presentare al Parlamento, entro il 30 aprile, il piano nazionale per l'occupazione così come concordato al vertice straordinario di Lussemburgo;

a sostenere la proposta della commissione europea per una aliquota Iva ridotta per le attività e servizi ad alta intensità di manodopera;

a dare un più forte impulso alla realizzazione del processo di adeguamento comunitario, in particolare alla armonizzazione fiscale, relativamente alle aliquote Iva, sui servizi ad alta intensità di lavoro, alle politiche per il lavoro, alla sicurezza estera, all'immigrazione, alla giustizia e ai fondi comunitari;

a informare preventivamente il Parlamento sulla posizione del Governo nella fase di rinegoziazione della politica agricola, a difesa e tutela dell'agricoltura italiana e mediterranea in particolare;

a riferire al Parlamento, entro il 30 giugno 1998, sul numero e sullo stato dei procedimenti di infrazione tra la Commissione europea e lo Stato italiano, fornendo al Parlamento la documentazione relativa a ciascuno di essi.

6-00037.

Volontè, Sanza, Teresio Delfino, Manzione, Tassone, Grillo, Carmelo Carrara, Panetta, Di Nardo, Danese, Pagano, Cavanna Scirea, Fabris.

La Camera

esaminata, ai sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del regolamento, la relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività della Presidenza del Regno Unito del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea;

viste le precedenti relazioni semestrali del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario;

viste le risoluzioni approvate dalla Commissione XIV della Camera a conclusione dell'esame delle precedenti relazioni semestrali;

visto il Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea;

visto il Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità;

visto il Protocollo allegato al trattato di Amsterdam sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea;

vista la Dichiarazione del Belgio, della Francia e dell'Italia relativa al protocollo sulle istituzioni nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea;

visto il documento della Commissione europea "Agenda 2000", nonché le proposte presentate dalla Commissione europea in materia di fondi strutturali e di politica agricola comune;

visti gli articoli da 109N a 109S relativi al titolo VI-*bis* sull'occupazione del trattato di Amsterdam;

visto il titolo V relativo alle disposizioni sulla politica estera e di sicurezza comune contenuto nel trattato di Amsterdam;

visto il titolo VI relativo alle disposizioni sulla cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, contenuto nel trattato di Amsterdam;

visto il titolo III-*bis* relativo a visto, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone contenuto nel trattato di Amsterdam;

visto che il trattato di Amsterdam prevede l'integrazione della protezione dell'ambiente in tutte le politiche settoriali al fine di promuovere in particolare uno sviluppo sostenibile;

riaffermando la volontà dell'Italia di partecipare, con il necessario rilievo e nel rispetto dei valori fondamentali della Costituzione, all'instaurazione di legami sempre più stretti tra gli Stati membri dell'Unione europea;

considerando che l'importanza fondamentale dell'attuale fase del processo di integrazione comunitaria e la grande rilevanza che essa assume per il Paese, impongono di rafforzare il rapporto tra il Governo e il Parlamento in merito alla definizione e all'attuazione degli indirizzi di politica dell'Unione europea, anche per garantire la coerenza tra legislazione nazionale e comunitaria e una presenza forte e consapevole dell'Italia in sede europea;

considerando che occorre potenziare il ruolo delle Assemblee legislative in relazione alla partecipazione alla fase ascendente del processo decisionale comunitario, in linea con il Protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali contenuto nel trattato di Amsterdam;

confermando il giudizio positivo in relazione alla recuperata regolarità della presentazione della relazione semestrale da parte del Governo ed apprezzando lo sforzo dell'Esecutivo di mantenere distinte la parte politica del documento da quella di mera documentazione;

impegna il Governo:

A) per quanto riguarda l'elaborazione della relazione semestrale ed il suo contenuto:

a riferire puntualmente ed esplicitamente circa il contenuto delle risoluzioni adottate dal Parlamento a conclusione dell'esame delle relazioni semestrali, le eventuali difficoltà insorte e in generale l'effetto suscitato;

a strutturare la relazione semestrale in modo da distinguere chiaramente tra le attività realizzate nel semestre di Presidenza trascorso e quelle previste dalla nuova Presidenza di turno del Consiglio dell'Unione europea;

a garantire che il documento presenti in modo adeguato le diverse tematiche, evidenziando in particolare gli appuntamenti centrali del semestre in corso, in modo che sia agevolato l'esercizio dell'attività parlamentare;

a conferire un vero carattere politico alla relazione semestrale, evidenziando le posizioni dell'Esecutivo sulle principali questioni politiche aperte;

constatata l'utilità di dedicare alle questioni europee una specifica sessione comunitaria all'inizio di ogni anno, nella quale si concentrino l'esame sia della legge comunitaria sia di una relazione annuale del Governo che potrebbe sostituire le due attuali relazioni semestrali, ad adottare tale soluzione. Essa consentirebbe di individuare nei lavori dell'Assemblea un momento unitario di riflessione e di impegno per le fasi ascendente e discendente e darebbe sistematicità e regolarità alla trattazione della complessa e rilevante attività legislativa derivante dalla partecipazione all'Unione Europea.

B) per quanto riguarda gli aspetti di merito delle politiche comunitarie

B1) riforma istituzionale:

a mantenere fermo il suo impegno volto ad ottenere la realizzazione di un'adeguata riforma istituzionale dell'Unione europea basata sull'ampliamento del voto a maggioranza qualificata, sulla diversa ponderazione dei voti per le deliberazioni del Consiglio, sull'estensione della procedura di codecisione tra Parlamento europeo e Consiglio e sulla nuova composizione della Commissione europea;

ad adottare in sede comunitaria le iniziative necessarie a favorire il raggiungimento dell'obiettivo dell'uniformità delle legislazioni elettorali di ciascuno Stato membro per l'elezione del Parlamento europeo, in considerazione dell'esigenza di garantire pari rappresentatività democratica a tutti i membri del Parlamento europeo;

B2) partenariato euromediterraneo:

ad aumentare il suo impegno volto a dare nuovo slancio al processo di cooperazione euromediterranea e a garantirne la prosecuzione e il consolidamento, attraverso l'accelerazione dei negoziati in corso con alcuni paesi del bacino mediterraneo

(Egitto, Libano, Algeria) in un quadro di ragionevole equilibrio finanziario tra il sostegno di paesi dell'Europa Centrale e Orientale e quelli della riva meridionale del Mediterraneo;

B3) bilancio:

a promuovere una maggiore flessibilità del bilancio attraverso la previsione di una verifica da attuarsi alla luce: *a)* della definizione del fabbisogno di risorse dei paesi compresi nel primo blocco di possibile ampliamento; *b)* della verifica della sostenibilità della previsione effettuata dalla Commissione europea sull'andamento delle economie dei paesi membri, previsto ad un tasso medio del 2,5% del pil; *c)* della misurazione degli effetti concreti che la riforma delle principali politiche comunitarie (pac e fondi strutturali) avrà sull'economia del nostro Paese; *d)* della verifica dello stato di avanzamento della discussione sulla riforma del sistema di finanziamento dell'Unione europea, attraverso l'introduzione di un sistema fiscale autonomo;

ad evitare che le attuali rigidità del bilancio comunitario determinino una riduzione degli impegni di spesa dei fondi strutturali e a chiedere che le risorse comunitarie riservate alla politica di coesione economica e sociale per il prossimo periodo di programmazione non siano inferiori ai 220.000 milioni di Ecu per l'insieme del territorio comunitario;

B4) fondi strutturali:

ad adottare, nel corso dei negoziati sulla riforma dei fondi, una posizione finalizzata a garantire l'effettiva semplificazione e nazionalizzazione del processo di elaborazione e attuazione degli interventi strutturali, ritenuto che le proposte avanzate dalla Commissione europea sulla riforma dei fondi strutturali rischiano di introdurre ulteriori e ingiustificato elementi di complicazione dei meccanismi di attuazione della politica di riequilibrio territoriale;

ad impegnarsi in sede di negoziato sulla riforma dei fondi strutturali per au-

mentare l'efficacia degli stessi, in particolare al fine di creare nuove opportunità di lavoro e per evitare che la concentrazione degli interventi finanziari determini squilibri nelle realtà territoriali interessate dagli attuali obiettivi prioritari;

a sostenere, nel corso dei negoziati per la riforma dei fondi strutturali, che tra i criteri per la definizione delle aree Obiettivo 1 siano presi in considerazione anche il tasso di popolazione attiva, di disoccupazione, il *deficit* infrastrutturale e l'insularità, e che le zone considerate eleggibili all'Obiettivo 1 rimangano tali sino alla fine del periodo; che venga assicurato, per le regioni in uscita, il prolungamento sino al 2006 della fase di graduale fuoriuscita dall'Obiettivo 1, e almeno fino al 2005 per la regione Abruzzo; che il tasso di disoccupazione e il *deficit* infrastrutturale pesino nella individuazione delle aree Obiettivo 2 e che le Regioni abbiano un ruolo diretto in tale individuazione;

a presentare i criteri proposti dal nostro Paese - nel rispetto dell'articolo 92.3C del Trattato - per la definizione e la delimitazione delle zone del nuovo obiettivo 2, con necessarie indicazioni e specificazioni circa la flessibilità della determinazione (in caso di riconoscimento di indicatori di declino per singoli distretti produttivi), le possibilità di aggregazione per zone in via di trasformazione economica contigue (e quindi atte ad interventi di bacino interregionale), l'estensione del concetto di "quartieri urbani in difficoltà" anche alle problematiche di sviluppo nelle aree ad urbanizzazione diffusa;

a presentare specifiche proposte, circa l'obiettivo 2, in relazione al concetto di declino del settore dei servizi tenendo presenti - in particolare - i settori del turismo a dimensione regionale e del commercio al dettaglio su base locale;

a presentare specifiche proposte e procedure per gestire il periodo transitorio successivo all'esclusione di una zona dall'obiettivo in cui era inserita e i livelli integrati di intervento da riscrivere a queste zone. Le proposte dovranno puntualiz-

zare tempi e meccanismi di applicazione e durata tali da consentire effettiva continuità delle realizzazioni avviate nel periodo 1993-1999;

a ritenere necessario che il nuovo Obiettivo 3, su cui si concentra l'intervento del Fondo sociale europeo, sia oggetto di un programma di massima unico a livello nazionale, all'interno del quale dovrebbero essere concepiti gli interventi specifici da effettuarsi nelle singole regioni, ritenuto anche indispensabile per seguire la complementarità tra gli interventi dei fondi strutturali e i piani nazionali per l'occupazione;

a evitare che il programma *Urban*, confluenso nell'ambito dell'Obiettivo 2, venga eliminato dal novero delle iniziative comunitarie e che i prossimi pic vengano definiti e attuati tenendo in considerazione le esigenze della politica euromediterranea;

ad adoperarsi affinché i futuri regolamenti comunitari non prevedano il meccanismo della riserva finanziaria proposto dalla Commissione europea, ritenuto che la proposta avanzata dalla Commissione europea di riservare una quota del 10 per cento delle risorse dei fondi strutturali ai paesi e alle regioni giudicati più efficienti dall'Esecutivo comunitario è inaccettabile, poiché determinerebbe una competizione tra gli Stati e soprattutto finirebbe per avvantaggiare i paesi più ricchi a danno delle regioni maggiormente bisognose di aiuti, contraddicendo così di fatto i principi di solidarietà e di coesione sui quali si fonda l'intervento dei fondi strutturali;

B5) occupazione:

a promuovere un'azione diretta a garantire una maggiore flessibilità del bilancio comunitario, in modo da rendere possibile il reperimento di risorse a favore di azioni comunitarie per l'occupazione, senza le quali la politica occupazionale rimarrà una politica esclusiva degli Stati nazionali seguita solo simbolicamente dall'Unione europea, preso atto con soddisfa-

zione del passo avanti compiuto con l'inserimento nel trattato di un nuovo titolo dedicato all'occupazione, pur dovendo sottolineare che si è ancora lontani dall'obiettivo di definire una vera politica comunitaria in questo ambito, come dimostrano le scarse risorse previste nel bilancio comunitario sino al 2006 per interventi finalizzati a creare nuovi posti di lavoro;

a promuovere a livello comunitario un maggiore coordinamento e un rafforzamento della complementarità tra la politica per l'occupazione e la politica economica;

a presentare alle competenti Commissioni parlamentari i piani annuali per l'occupazione elaborati sulla base degli accordi raggiunti nel vertice straordinario sull'occupazione del novembre 1997 e ad informare in modo puntuale il Parlamento circa gli orientamenti formulati annualmente dalla Commissione europea a seguito della lettura dei piani nazionali e della verifica della loro rispondenza alle priorità definite a livello comunitario:

ad informare il Parlamento delle attività realizzate a livello comunitario per promuovere l'occupazione e delle sinergie che si possono sviluppare tra le politiche comunitarie e le politiche nazionali per favorire la creazione di posti di lavoro;

a promuovere — considerati i fondamentali risultati sin qui conseguiti in tema di protezione del lavoratore — un'azione finalizzata a garantire un'armonizzazione del regime di tutela dei lavoratori a livello comunitario, estendendo a tutti gli Stati membri i risultati conseguiti in sede nazionale e conseguendone di ulteriori, anche allo scopo di evitare che le disparità dei regimi nazionali provochino, in concomitanza con la piena realizzazione del mercato unico, l'insorgenza di fenomeni di *dumping* sociale;

B6) politiche ambientali:

a farsi promotore di un rilancio di politiche ed azioni ai fini di dar corso alla efficace concretizzazione di uno sviluppo

ecologicamente sostenibile, equilibrato e durevole, e alla attuazione degli impegni del *summit* di Rio de Janeiro e, in particolare, dell'Agenda 21;

B7) politica agricola:

a considerare la rinegoziazione della politica agricola comune come impegno prioritario della delegazione italiana, al fine di mettere in discussione il principio dell'immodificabilità del sistema delle quote e del sostegno ai prezzi, che si vorrebbe mantenere sino al 2006, e di superare l'attuale penalizzazione subita dall'Italia in materia di trasferimenti di risorse operati dalla PAC, ritenuto che le proposte avanzate dalla Commissione europea per la riforma della politica agricola comune, prevedendo l'ulteriore aumento delle spese destinate ai settori tradizionalmente forti (seminativi, carne, latte), ripropongono una squilibrata distribuzione tra comparti, paesi e regioni comunitari, attribuiscono risorse insufficienti alle politiche di sviluppo rurale e non garantiscono la compatibilità finanziaria, economica e sociale degli strumenti di riforma con il processo di allargamento dell'Unione europea;

a promuovere una riforma della politica agricola comune che persegua i seguenti obiettivi: eliminazione degli squilibri determinati dalla riforma del 1992, separazione della produzione dai sistemi economici in modo da disincentivare lo sfruttamento esasperato del territorio e stimolare una maggiore competitività all'interno del settore agroalimentare, valorizzazione delle differenze nei modi di produzione che caratterizzano le regioni comunitarie, definizione di una politica che faciliti e sostenga con opportuni strumenti l'esportazione dei prodotti europei, sviluppo della coltivazione di generi *non food* destinati alla trasformazione industriale;

B8) politica fiscale:

a riferire formalmente alle competenti Commissioni parlamentari sul pac-

chetto fiscale approvato dal Consiglio eco-fin del 1° dicembre 1997;

a sostenere l'approccio globale in materia proposto dalla Commissione e ad accelerare il processo di coordinamento delle politiche fiscali comunitarie, ritenuto che ciò sia doveroso dopo l'accordo politico che prevede un codice di condotta per eliminare gli ostacoli fiscali alle attività delle imprese;

a promuovere le iniziative finalizzate a ridurre l'incidenza dell'IVA sui servizi che abbiano un impatto positivo in termini di creazione di nuovi posti di lavoro e ad informare le competenti Commissioni parlamentari in merito alle iniziative assunte;

a seguire con particolare attenzione sia l'armonizzazione della normativa italiana rispetto alle direttive riguardanti le offerte pubbliche di acquisto, che le ricadute nazionali delle conclusioni del negoziato sui servizi finanziari,

B9) ricerca:

ad esprimere nelle dovute sedi dissenso in merito alla recente decisione del Consiglio dei Ministri dell'Unione europea di attribuire al prossimo programma-quadro di ricerca e sviluppo tecnologico un ammontare di risorse assolutamente insufficiente rispetto al valore della ricerca, quale strumento di crescita della qualità sociale e di volano per il sistema produttivo e quindi per l'economia;

B10) informazione:

ad individuare gli strumenti più idonei per assicurare l'efficacia dell'azione Schuman e di ogni altra iniziativa finalizzata alla migliore conoscibilità delle nonne comunitarie, al fine di rendere omogeneo il processo di trasposizione del diritto comunitario negli ordinamenti nazionali e di rimuovere gli ostacoli di natura interpretativa degli atti normativi.

6-00038.

Ruberti, Evangelisti, Saonara, De Benetti, Bastianoni, Malentacchi.

La Camera

esaminata al sensi dell'articolo 126-bis, comma 2, del Regolamento, la relazione del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno del Consiglio dei Ministri dell'Unione Europea; acquisito il parere delle commissioni parlamentari e le loro indicazioni;

rilevato che il Governo non ha tenuto presente le discussioni e gli indirizzi approvati dalla XIV Commissione al termine dell'esame della precedente relazione semestrale in termini di politica del lavoro, fiscale, sicurezza, estera, eccetera:

impegna il Governo:

ad esprimere in maniera esplicita i propri concreti indirizzi in materia di politica del lavoro, recependo le istanze che provengono dai settori produttivi del Paese, con particolare riferimento agli aspetti fiscali e contributivi che incidono sul costo del lavoro ed a quella mobilità necessaria per adeguare l'Italia alle normative degli altri Stati europei al fine di potenziarne la competitività all'interno dell'Europa;

a rinegoziare la politica agricola comune per superare la grave penalizzazione dell'Italia nei confronti di altri Stati membri;

a sostenere la realizzazione di un unico meccanismo elettorale per l'elezione del Parlamento europeo e ad adeguare la distribuzione della rappresentanza sul piano interno;

a porre adeguata attenzione sulla redistribuzione delle risorse dei fondi strutturali, in considerazione dei problemi che deriveranno dall'*allargamento* a causa delle inevitabili e prevedibili alterazioni degli attuali equilibri;

a individuare e porre in essere ogni strumento utile per intensificare la lotta all'immigrazione clandestina e ad adeguare le normative che garantiscono una maggiore sicurezza di fronte al fenomeno;

a sostenere con decisione la politica euromediterranea;

ad adoperarsi per rafforzare la crescita dell'Europa nel contesto dell'Alleanza Nord-Atlantica al fine di garantire il problema della sicurezza;

a promuovere iniziative tese alla rimozione degli ostacoli di natura interpretativa degli atti comunitari ed una migliore conoscibilità delle norme;

ad assicurare una maggiore partecipazione dei Parlamenti nazionali nella fase ascendente del processo normativo comunitario, al fine di una effettiva democratizzazione delle Istituzioni europee;

ad una maggiore tempestività e completezza d'informazione del Governo al Parlamento sulle attività dell'Unione Europea ed a recepirne con puntualità le indicazioni.

6-00039.

Bergamo, Nan, Rebuffa.

La Camera

preso atto della « Relazione semestrale del Governo al Parlamento sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla presidenza di turno dei Consiglio dei Ministri dell'Unione europea »;

visto e considerato il piano d'azione per l'occupazione preparato dal Governo e presentato in seno all'Unione europea, così come richiesto per ogni Stato membro, considerati i dettami del Trattato di Amsterdam, già ratificato in questa ramo del Parlamento;

tenuto presente che la triplice problematica della crescita, della competitività e dell'occupazione, costituisce il nodo centrale delle priorità dell'Unione europea e che è opinione diffusa che le piccole e medie imprese svolgano un ruolo determinante nella realizzazione di tali obiettivi;

constatato che la ricerca europea non è ancora pervenuta a dominare la scena internazionale e a conferire lo slancio necessario all'industria europea in generale, italiana di conseguenza;

preso atto che l'ampliamento verso est comporterà un aumento del 50 per cento del terreno arabile e il raddoppio della manodopera;

considerato che l'agricoltura europea non è, né ha dimostrato di essere, competitiva sui mercati mondiali;

riconosciute fin d'ora le previsioni che annunciano, nel settore agricolo europeo, aumenti considerevoli di eccedenze di cereali, carne bovine e latte, entro il 2005;

rilevato che i prodotti interni lordi, i redditi *pro capite*, i salari e i tassi di disoccupazione sono difforni da paese a paese candidato all'allargamento, e ancora di più nei confronti delle medie degli Stati membri dell'Unione europea, diffornità che rischiano di aggravare, con l'allargamento, il problema dell'occupazione e di provocare ripercussioni negative per quanto riguarda il fenomeno della delocalizzazione delle imprese;

preso atto dell'occasione mancata del Trattato di Amsterdam di avviare l'Unione politica europea e la riforma delle istituzioni;

constatato che la situazione dei senza lavoro interna all'Unione europea si aggrava sempre più e incrementa il tasso di povertà, che, assieme al fenomeno dell'immigrazione clandestina, deteriora la qualità di vita nelle grandi città e nelle regioni in declino industriale;

tenuto in conto che il nuovo quadro finanziario per il periodo 2000-2006 dovrà fornire una copertura coerente allo sviluppo delle politiche comunitarie e all'impatto dell'ingresso nell'Unione europea dei nuovi membri;

osservato che il « Pacchetto Santer », in sottile e tacita contrapposizione con l'attuazione delle proposte contenute nel *Libro Bianco* di Jacques Delors (« Crescita,

competitività, occupazione. Le sfide e le vie da percorrere per entrare nel XXI secolo»), tende ad accrescere il divario tra l'Unione e l'Europa dei cittadini, non considerando una costituzione che fondi i poteri dell'Unione sulla legittimità democratica e possa quindi rispondere concretamente alle sfide che incombono sull'Europa,

impegna il Governo:

ad attenersi rigorosamente alla piena attuazione del piano d'azione approvato dal Consiglio europeo di Amsterdam, per il totale sfruttamento del Mercato unico e per favorire la crescita e la creazione di posti di lavoro, nonché a sviluppare ulteriori politiche necessarie al miglioramento delle condizioni operative delle piccole e medie imprese e allo sviluppo di reti trans-europee;

a modernizzare, sulla base della tutela dei diritti del cittadino italiano, in quanto cittadino europeo, i sistemi di occupazione, affinché una crescita e una competitività più sostenute contribuiscano quanto più possibile all'occupazione e di conseguenza a rendere il sistema di previdenza sociale maggiormente favorevole all'occupazione, riformando al più presto globalmente le pensioni e il sistema di assistenza sanitaria;

a sostenere in sede europea la semplificazione e il decentramento della gestione dei fondi strutturali, per una maggiore efficienza e visibilità degli stessi, sulla base della proposta della Commissione di una nuova formula di partenariato tra la Commissione, gli stati membri e le Regioni;

a sostenere la proposta della Commissione che riguarda la realizzazione periodica di una Conferenza europea annuale a livello di Capi di Stato e di governo, con la partecipazione del presidente della Commissione, che possa coinvolgere gli Stati membri dell'Unione europea e tutti gli aspiranti membri, in un'ottica di consultazione su questioni attinenti alla politica estera e di sicurezza comune, agli affari interni e alla giustizia;

ad affermare con determinazione nelle discussioni che riguardano l'ampliamento ai paesi terzi e in sede di partenariati di adesione a essi collegati, il rispetto dei criteri di Copenaghen (Consiglio europeo del giugno 1993), nonché l'obbligatorietà dell'adozione interna dell'*acquis communautaire* (competitività leale ecc.), senza alcuna eccezione, per il rispetto e la tutela dei cittadini già europei,

a farsi promotore di un ulteriore sviluppo del partenariato euromediterraneo, che definisce il quadro della cooperazione economica e finanziaria dell'Unione europea con gli altri paesi della suddetta regione, avendo come obiettivo d'incoraggiare la liberalizzazione e la privatizzazione delle diverse economie e di aiutare il settore privato a svilupparsi e a ristrutturarsi in preparazione alla progressiva creazione di una zona di libero scambio con gli Stati membri dell'Unione europea, entro il 2010;

a rinegoziare in sede europea i cosiddetti « prestiti globali » per le piccole e medie imprese italiane (gli ultimi firmati nel 1996, pari a 1140 milioni di ECU), ormai a fine disponibilità, e a ottenere per le stesse dei bonifici sulle risorse di bilancio dell'Unione europea, anche in un'ottica di rilancio dell'occupazione;

a promuovere in sede europea, sostenendo con determinazione la qualità dei prodotti agricoli italiani e il miglioramento della competitività dell'Unione europea, una politica che permetta di ridurre i prezzi, mantenendo le garanzie di sicurezza ai consumatori, il rispetto dell'ambiente e del benessere degli animali, ed entrate stabili per un tenore di vita adeguato alla comunità agricola degli Stati membri;

a rinegoziare in seno all'Unione europea la posizione italiana sulle quote latte, che la Commissione vorrebbe invariate, previa consultazione della categoria;

a riconoscere maggiori competenze alle Regioni in fatto di attuazione delle pac e delle norme ad essa collegate;

a proporre un centro europeo di redistribuzione delle eccedenze alimentari, efficace ed efficiente, che rientri in un programma di aiuti ai paesi poveri e di cooperazione internazionale dell'Unione europea, con il contributo pratico di ogni Stato membro;

a contrattare con determinazione e nel migliore dei modi l'attribuzione dei fondi strutturali (per gli anni 2000-2006 la proposta è di 190 miliardi di ECU per i 15) a favore dell'Italia, cercando il coordinamento e l'appoggio delle Regioni, anche per tendere a un migliore sfruttamento degli stessi;

a promuovere l'adesione dei quindici al principio della sovranità fiscale europea (dopo la sovranità monetaria europea), come necessario complemento di quelle nazionali, affinché l'Unione possa contare finalmente con risorse proprie, che non dipendano dal beneplacito dei singoli governi e che metta così ogni Stato membro in condizioni di reale competitività;

a proporre (sulla linea politica della Spagna) l'apertura di un dibattito approfondito sulla definizione chiara ed eloquente dei grandi obiettivi politici che l'Unione europea deve conseguire e sugli strumenti concreti indispensabili alla loro realizzazione, prima di accettare, tali e quali, le proposte della Commissione eu-

ropea relative al bilancio per il periodo 2000-2006, nonché a rilanciare la discussione su un nuovo programma di azioni comunitarie che rafforzi gli indirizzi prioritari e assicuri la continuità e il consolidamento della politica per le imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nella Comunità;

a rifiutare, in sede europea, avvalendosi del fatto, d'importanza capitale, che è in gioco la sicurezza dell'Europa e la possibilità che essa assuma un ruolo mondiale nella lotta al crescente disordine internazionale, l'invariabilità del tetto di bilancio proposto dalla Commissione per affrontare la sfida dell'allargamento, con conseguente ridimensionamento drastico delle politiche strutturali e delle risorse adeguate alle politiche verso il Mediterraneo e i paesi della Convenzione di Lomé;

a farsi promotore di un'azione di riforma per l'assetto istituzionale dell'Unione europea tramite l'individuazione di principi comuni che possano assurgere a una vera e propria Costituzione di un'Unione allargata e che si fondi su una legittimazione democratica, attribuendo al Parlamento europeo potere legislativo.

6-00040.

Fei, Pezzoli, Caruso, Poli Bortone.

*PROPOSTE DI LEGGE: NORME IN MATERIA DI CON-
FLITTI DI INTERESSE E DI INCOMPATIBILITÀ PER I
TITOLARI DI CARICHE POLITICHE (1236-3612-4410-4488)*

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

1. I titolari di cariche di Governo, nell'esercizio delle loro funzioni, devono dedicarsi esclusivamente alla cura degli interessi pubblici; essi hanno l'obbligo di astenersi da ogni atto idoneo ad influenzare specificamente, in virtù dell'ufficio ricoperto, i propri interessi.

2. Ai sensi della presente legge sono titolari di cariche di Governo il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato.

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonché ai presidenti e ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, istituite con legge.

**EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1

Al comma 1, sostituire le parole: I titolari di cariche di Governo *con le seguenti:* Il Presidente della Repubblica, i titolari di cariche di Governo e gli amministratori di enti pubblici di rilievo nazionale.

1. 2.

Cola, Armaroli, Migliori.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Ai sensi della presente legge, per titolari di cariche di Governo devono intendersi:

a) il Presidente del Consiglio dei ministri, i Ministri e i Sottosegretari di Stato;

b) i Presidenti delle giunte regionali e i membri delle giunte regionali;

c) i Sindaci dei comuni capoluogo di regione o dei comuni con popolazione superiore a 500 mila abitanti.

1. 6.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai seguenti soggetti:

a) commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) amministratori, nominati dallo Stato o da enti pubblici, nelle società di cui all'articolo 2458 del codice civile e nelle società per le quali sono stati esercitati i poteri speciali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge 30 luglio 1994, n. 474;

c) amministratori delle società di interesse nazionale di cui all'articolo 2461 del codice civile;

d) presidenti e componenti delle Autorità di controllo e di garanzia;

1. 3.

Soda.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, dopo le parole: di controllo e di garanzia aggiungere le seguenti: ed ai componenti del direttorio della Banca d'Italia.

1. 1.

Fontanini, Fontan, Cavaliere,
Stucchi, Luciano Dussin.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: al Governatore della Banca d'Italia, ai presidenti ed agli amministratori delegati delle società al cui capitale lo Stato partecipa con una quota superiore al dieci per cento del capitale azionario.

1. 4.

Veltri.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al capo riconosciuto dell'opposizione politica e parlamentare.

1. 5.

Veltri.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

1. I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 non possono:

a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e non inerenti alla carica di Governo;

b) ricoprire cariche o uffici in enti di diritto pubblico, anche economici, in imprese o società a prevalente partecipazione pubblica, in imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni, in enti soggetti al controllo pubblico;

c) esercitare attività professionali; per la durata della carica deve essere interrotto ogni rapporto giuridico ed economico eventualmente esistente, anche per interposta persona, con studi professionali;

d) esercitare attività di impiego pubblico o privato;

e) esercitare, anche per interposta persona, attività imprenditoriali private o ricoprire comunque incarichi di amministrazione o controllo in società aventi fine di lucro, ovvero assumere per esse consulenze o incarichi arbitrari;

f) stipulare, anche per interposta persona, contratti relativi agli strumenti finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, emanato con decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad esclusione dei contratti concernenti titoli di Stato.

2. I dipendenti pubblici e privati, che assumono le cariche di cui all'articolo 1, sono collocati in aspettativa con decorrenza dal giorno del giuramento senza pregiudizio della propria posizione professionale e di carriera. Si applicano le disposizioni concernenti l'aspettativa per mandato parlamentare vigenti nei rispettivi ordinamenti.

3. L'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui al presente articolo è effettuato dalla Camera cui appartiene l'interessato entro sessanta giorni dalla assunzione della carica. Quando l'interessato non è membro del Parlamento, l'accertamento è effettuato dal Senato della Repubblica.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

Sopprimerlo.

2. 1.

Boato.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. È incompatibile con le cariche di cui all'articolo 1 l'esercizio di ogni altra funzione pubblica, tranne il mandato parlamentare, di ogni altra attività di impiego pubblico o privato, professionale o imprenditoriale, nonché di qualsiasi altro incarico di amministrazione, controllo e consulenza in società aventi fine di lucro.

2. 2.

Cola, Armaroli, Migliori.

Al comma 1, all'alea, sostituire le parole: I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti con le seguenti: I soggetti.

***2. 3.**

Cola, Armaroli, Migliori.

Al comma 1, alinea e ovunque ricorrano, sostituire le parole: I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti con le seguenti: I soggetti.

*** 2. 16.**

La Commissione.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: alla carica di Governo con le seguenti: alla funzione svolta.

2. 10.

Scozzari, Danieli, Piscitello.

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: fatte salve le incompatibilità per il mandato parlamentare già previste per i soggetti di cui al comma 3 dell'articolo 1.

2. 9.

Grimaldi.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: imprese concessionarie di pubbliche amministrazioni, con le seguenti: im-

prese che abbiano rapporti di concessione con pubbliche amministrazioni.

2. 14.

La Commissione.

Al comma 1, lettera c), dopo le parole: attività professionali aggiungere le seguenti: in Italia o all'estero.

Conseguentemente, dopo le parole: con studi professionali aggiungere le seguenti: italiani o esteri.

2. 12.

Scozzari, Danieli, Piscitello.

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

2. 4.

Boato.

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: aventi fine di lucro.

2. 8.

Grimaldi.

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: aventi fini di lucro, aggiungere le seguenti: italiane o estere.

2. 11.

Danieli, Piscitello, Scozzari.

Al comma 1, sopprimere la lettera f).

2. 6.

Calderisi, Mancuso.

Al comma 1, lettera f), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 aggiungere le seguenti: per un ammontare complessivo superiore a lire 500 milioni.

2. 5.

Calderisi, Mancuso.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, sostituire le parole: dal giorno del giuramento con le seguenti: dalla data di assunzione della carica.

2. 15.

La Commissione.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Gli incarichi e le funzioni indicate nelle lettere *b)*, *c)* ed *e)* del comma 1 cessano dal giorno del giuramento o della nomina e non possono, per la durata della carica del titolare, rendere alcuna forma di retribuzione o di vantaggio ad essi connessi. Le attività di cui alle lettere *c)*, *e)* ed *f)* del comma 1 sono vietate anche qualora siano esercitate all'estero.

2. 13.

Piscitello, Danieli, Scozzari.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: dalla Camera cui appartiene l'interessato entro sessanta giorni con le seguenti: dal Presidente della Camera cui appartiene l'interessato entro trenta giorni.

2. 7.

Veltri.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 3)**ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE****ART. 3.**

1. In caso di violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità, previsto dal comma 3 del medesimo articolo 2, sono disposte:

a) la rimozione o la decadenza dalla carica o dall'ufficio da parte dell'ammini-

strazione competente, dell'ente o dell'impresa;

b) la risoluzione del rapporto di lavoro;

c) la sospensione dall'abilitazione professionale, con comunicazione della decisione agli ordini professionali, per gli atti di loro competenza.

2. Se l'attività imprenditoriale non è esercitata in forma societaria ed è soggetta ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato o si svolge in regime di concessione, il relativo provvedimento è revocato dall'amministrazione pubblica competente, ai sensi del comma 1.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 3 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE**ART. 3.***Sopprimerlo.***3. 1.**

Boato.

Sostituirlo con il seguente:

« ART. 3 — 1. Entro trenta giorni dall'accertamento delle situazioni di incompatibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*, la Presidenza della Camera competente ai sensi dell'articolo 2, comma 3, invita il soggetto interessato ad abbandonare gli incarichi incompatibili con le cariche di Governo o con le altre cariche di cui all'articolo 1. In caso di mancata ottemperanza da parte del soggetto interessato entro trenta giorni dalla comunicazione, il Presidente della Camera competente ne dà notizia all'Assemblea. »

3. 2.

Boato.

Al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

b) la risoluzione del rapporto di impiego pubblico o privato;.

3. 3.

La Commissione.

Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:

« ART. 3-bis. - 1. Oltre agli obblighi previsti dalla legge 5 luglio 1982, n. 441, i soggetti titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono, entro cinque giorni dalla data del giuramento o della nomina, presentare e sottoscrivere:

a) una dichiarazione indicante l'elenco delle attività svolte e degli incarichi cessati ai sensi dell'articolo 2 della presente legge;

b) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri o posseduti all'estero; i rapporti di credito con aziende creditizie italiane ed estere, con l'amministrazione postale, con società fiduciarie, con intermediari finanziari; i prestiti ed i mutui ricevuti con i relativi tassi passivi; l'entità dei titoli di Stato, nonché dei valori mobiliari, quotati o meno, emessi da enti pubblici e società, posseduti.

2. Le dichiarazioni di cui ai punti a) e b) del comma 1 sostituiscono la dichiarazione di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1) della legge 5 luglio 1982, n. 441, salva l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione risponde al vero".

3. Per gli anni successivi, nei termini indicati dall'articolo 3 della legge 5 luglio 1982, n. 441, o entro un mese dalla cessazione o dalla decadenza dal mandato, i soggetti titolari di cariche pubbliche di particolare rilevanza devono presentare e sottoscrivere una dichiarazione contenente gli estremi di tutte le modificazioni allo stato giuridico o le operazioni eseguite sui beni elencati nella lettera b) del comma 1. Tale obbligo permane per i due anni successivi alla cessazione della carica ».

3. 01.

Scozzari, Danieli, Piscitello.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 - sezione 4)

ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

1. Entro cinque giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano agli organi parlamentari competenti, secondo quanto stabilito dall'articolo 2, comma 3, se e quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti, nonché le attività svolte.

2. Entro quaranta giorni dalla assunzione della carica, i soggetti di cui all'articolo 1 comunicano all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di seguito denominata « Autorità garante », e alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) tutti i dati concernenti le attività economiche di cui essi siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione nell'anno precedente l'assunzione della carica, ivi compresi quelli relativi alle posizioni di controllo di imprese o gruppi di imprese, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, o, se si tratti di imprese esercenti mezzi di comunicazione di massa, ai sensi dell'articolo 37 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Essi sono tenuti ad analoghe comunicazioni per ogni successiva variazione dei dati in precedenza forniti. Le competenze attribuite dalla presente legge all'Autorità garante e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono esercitate dalla CONSOB quando si riferiscono ai presidenti ed ai componenti delle Autorità indipendenti, di controllo e di garanzia, di cui all'articolo 1, comma 3.

3. L'Autorità garante accerta, tenendo conto delle eventuali precisazioni degli interessati e di ogni altro elemento, se le attività economiche di loro pertinenza siano rilevanti ai sensi della presente legge. Dette attività sono rilevanti qualora:

a) il patrimonio relativo alle attività economiche e finanziarie a carattere imprenditoriale del titolare di cariche di Go-

verno sia almeno pari a lire 15 miliardi, aumentati degli incrementi disposti dall'Autorità garante, in applicazione dell'articolo 16, comma 1, della legge 10 ottobre 1990, n. 287;

b) si tratti di impresa esercente mezzi di comunicazione di massa, indipendentemente da qualunque parametro dimensionale.

4. L'interessato, ovvero il gestore di cui all'articolo 7, possono chiedere in ogni momento che l'Autorità garante accerti se la rilevanza delle attività economiche sia venuta meno.

5. Sono nulli di diritto i contratti e gli altri atti, posti in essere dopo la data del giuramento, della nomina o della elezione, che determinano, in favore dei soggetti di cui all'articolo 1 della presente legge, le condizioni di cui all'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, in riferimento alle attività economiche di cui al presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 4.

Sostituirlo con i seguenti:

« ART. 4. - 1. Non possono accedere alle cariche indicate all'articolo 1, comma 2, coloro che hanno, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, il controllo di imprese in grado di influenzare in modo determinante il mercato nazionale, o di una sua parte rilevante, nei seguenti settori:

a) difesa, energia, telecomunicazioni, informatica;

b) concessionarie private per la radiodiffusione sonora o televisiva in ambito nazionale o locale, società editrici di quotidiani o periodici, agenzie di stampa, società di raccolta di pubblicità commerciale;

c) servizi erogati in regime di concessione;

d) credito, finanza, assicurazioni;

e) opere e lavori pubblici.

2. Il divieto, nei medesimi termini previsti dal comma 1, è esteso a tutti coloro che abbiano il controllo di imprese il cui fatturato annuo sia superiore al venticinque per cento del totale del fatturato del proprio settore.

3. La verifica delle condizioni previste dal presente articolo spetta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato, secondo la procedura prevista dagli articoli 16 e seguenti della legge 10 ottobre 1990, n. 287. La procedura può essere avviata anche a seguito della sottoposizione all'Autorità di elementi conoscitivi da parte dei soggetti indicati all'articolo 12, comma 1, della medesima legge o da chiunque intenda accedere alle cariche indicate nell'articolo 1.

4. Su richiesta dell'Autorità, gli uffici competenti trasmettono senza indugio le dichiarazioni di cui all'articolo 3, eventualmente depositate dai cittadini oggetto di istruttoria. L'Autorità può avvalersi della collaborazione della pubblica amministrazione, di altre Autorità di settore, di organismi di controllo, delle camere di commercio, degli ordini professionali nonché di istituti di ricerca specializzati. Sulle richieste dell'Autorità non può essere opposto il segreto bancario o professionale.

ART. 4-bis. - 1. L'inosservanza, iniziale o successiva, delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 comporta le seguenti sanzioni:

a) per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 2, la violazione è comunicata dal Presidente della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica alle rispettive Assemblee. Trascorso un mese dalla data di scadenza dei termini, l'Assemblea presso la quale è stato eletto il responsabile si riunisce sulla questione il primo giorno utile, ponendola al primo punto dell'ordine del giorno. Può essere assegnato un nuovo termine di scadenza, non superiore a quin-

dici giorni. Per i rappresentanti del Governo non parlamentari è competente il Senato della Repubblica. Per il Presidente del Consiglio dei ministri la competenza è di entrambe le Camere;

b) per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 3, la violazione è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro responsabile della nomina, allo scopo di dichiarare la decadenza dalle cariche ricoperte dal responsabile.

2. Salve le diverse sanzioni previste dall'ordinamento vigente, l'accertamento di una causa di ineleggibilità, ai sensi dell'articolo 4, a carico di uno dei soggetti indicati nell'articolo 1, comma 2, è comunicata senza indugio dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato all'Assemblea elettiva competente e comporta per il responsabile la decadenza dalla carica, secondo le norme dei rispettivi regolamenti. Qualora il soggetto interessato sia candidato elettorale, l'Autorità dichiara la decadenza della candidatura. Per i soggetti indicati all'articolo 1, comma 3, si procede ai sensi della lettera b) del comma 1 ».

Conseguentemente sopprimere gli articoli da 5 a 13.

4. 4.

Danieli, Piscitello, Scozzari.

Al comma 1, sostituire le parole: se e quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti, nonché le attività svolte con le seguenti: se ricoprono incarichi o uffici ovvero svolgano una delle altre attività di cui all'articolo 2 e, in caso affermativo, quali siano gli incarichi e gli uffici ricoperti o le attività svolte.

4. 5.

La Commissione.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Ai fini delle comunicazioni previste dal comma 1, si osservano le procedure di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della

legge 5 luglio 1982, n. 441. In ogni caso, la comunicazione di cui al comma 1 non esonera i soggetti interessati dall'obbligo di dichiarazione di cui agli articoli 2, 3 e 4 della citata legge 5 luglio 1982, n. 441.

4. 1.

Boato.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui siano titolari o di cui controllino, anche indirettamente, la gestione nell'anno precedente l'assunzione della carica con le seguenti: di cui siano stati titolari o di cui abbiano controllato, anche indirettamente, la gestione nei dodici mesi precedenti l'assunzione della carica.

4. 6.

La Commissione.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: calcolati a partire dalla data di assunzione di una delle cariche di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 da parte dei soggetti interessati.

4. 2.

Grimaldi.

Al comma 3, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli incrementi di cui al periodo precedente non si applicano in caso di imprese concernenti i seguenti settori: difesa, energia, telecomunicazioni e informatica; credito, finanza e assicurazioni; lavori pubblici e opere pubbliche; pubblicità commerciale; industria automobilistica, ivi compresi i settori direttamente collegati.

4. 3.

Grimaldi.

Al comma 5, sostituire le parole: dopo la data del giuramento, della nomina o dell'elezione con le seguenti: dopo la data di assunzione della carica.

4. 8.

La Commissione.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 5)**ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

1. Le attività economiche di cui i soggetti indicati all'articolo 1 hanno la titolarità o il controllo anche per interposta persona, quando risultino rilevanti per l'economia nazionale ai sensi dell'articolo 4, comma 3, devono essere esercitate secondo criteri e in condizioni di effettiva separazione gestionale, in modo da evitare qualsiasi ingerenza ovvero influenza di fatto da parte dell'interessato.

2. Le attività economiche concernenti i mezzi privati di comunicazione e diffusione delle notizie e del pensiero, di cui l'interessato abbia la titolarità o il controllo anche per interposta persona, sono sempre soggette al regime di cui al comma 1. Esse, inoltre, devono essere gestite in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 6 agosto 1990, n. 223, nonché dalla presente legge, in modo che non sia favorito l'interesse del titolare mediante forme di sostegno privilegiato in violazione dei principi del pluralismo, dell'obiettività e dell'imparzialità dell'informazione.

**EMENDAMENTO PRESENTATO ALL'ARTICOLO 5 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 5.**

Al comma 1, sopprimere le parole: per l'economia nazionale.

5. 1.

La Commissione.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 6)**ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE****ART. 6.**

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, il controllo e l'adozione delle misure conseguenziali sono di competenza dell'Autorità garante nonché, per il settore di riferimento, dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con le modalità previste dalla presente legge.

2. Le Autorità di cui al comma 1, secondo le rispettive competenze e per l'espletamento delle funzioni ad esse attribuite dalla presente legge, possono chiedere a qualsiasi organo della pubblica amministrazione, e ad ogni altro soggetto pubblico o società privata nei limiti di competenza consentiti dall'ordinamento, i dati e le notizie concernenti la materia disciplinata dalla presente legge, avvalendosi dei poteri ad esse attribuiti dalla normativa vigente.

3. Per l'espletamento delle indagini, delle verifiche e degli accertamenti che ritengano opportuni, le Autorità di cui al comma 1 possono avvalersi della collaborazione di amministrazioni ed enti pubblici nonché, ove necessario, di esperti altamente qualificati, che non abbiano o non abbiano avuto rapporti contrattuali a contenuto patrimoniale con l'interessato ovvero non abbiano o non abbiano ricevuto incarichi di collaborazione o consulenza da parte dell'interessato medesimo.

4. Quando le Autorità, nell'esercizio delle rispettive funzioni, accertano la sussistenza di cespiti e attività non dichiarati ai sensi dell'articolo 4, ne informano immediatamente l'interessato. Si applicano gli articoli 7 e seguenti.

5. Le Autorità danno comunicazione ai Presidenti delle Camere delle situazioni accertate ai sensi del comma 4.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 6.

Al comma 1, sostituire le parole: Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5 con le seguenti: Ai fini dell'articolo 5.

6. 1.

Armaroli, Migliori, Cola.

Al comma 1 e ovunque ricorrono, sostituire le parole: all'articolo 5 con le seguenti: all'articolo 4, comma 3.

6. 3.

La Commissione.

Al comma 1, sostituire le parole: conseguenze con la seguente: conseguenti.

6. 2.

Veltri.

Al comma 2 e comma 3, sostituire le parole: le Autorità di cui al comma 1 con le seguenti: le Autorità di cui alla presente legge.

6. 4.

La Commissione.

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: L'applicazione del presente comma non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

6. 5.

La Commissione.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 7)

ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

1. Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5, entro quarantacinque

giorni l'interessato decide l'alienazione totale o parziale delle attività economiche ovvero il conferimento delle stesse a un *trust* a norma della Convenzione sulla legge applicabile ai *trusts* e sul loro riconoscimento, adottata a L'Aja il 1° luglio 1985, ratificata ai sensi della legge 16 ottobre 1989, n. 364, e comunica le decisioni all'Autorità garante. Il *trustee*, di seguito denominato « gestore », è scelto all'interno di una lista predisposta dall'Autorità garante tra gli iscritti all'albo dei gestori di cui al comma 4. Possono essere nominati due gestori, che agiscono congiuntamente. I titolari di cariche di Governo e gli altri soggetti di cui all'articolo 1 non possono avere partecipazioni né il controllo, ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, del gestore, che è tenuto alla piena ed effettiva indipendenza e non può fornire all'interessato alcuna comunicazione in ordine alla gestione, se non quelle previste dall'articolo 8, comma 3. Le attività economiche non alienate nel termine di quarantacinque giorni sono comunque conferite ad un *trust*; in tali casi, l'interessato può richiedere, all'atto del conferimento, che il gestore, ove lo ritenga opportuno, prosegua e concluda l'operazione di alienazione avviata nel periodo precedente.

2. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, se il contratto di conferimento non è stipulato, l'Autorità garante, con propria deliberazione, dichiara che sussiste la situazione di incompatibilità. La deliberazione è trasmessa al Presidente della Repubblica, ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei ministri; essa è pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

3. Entro tre giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, il Presidente della Repubblica dichiara la decadenza del titolare della carica di Governo e provvede ai sensi dell'articolo 92 della Costituzione. Sono revocati di diritto dall'ufficio i soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, nei cui confronti sia stata dichiarata l'incompatibilità.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo conforme parere della CONSOB, è pubblicato ogni tre anni l'albo dei gestori, aventi sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ammessi allo svolgimento delle attività di gestione di cui alla presente legge. L'iscrizione all'albo dei gestori comporta l'obbligo di accettazione dell'atto unilaterale di nomina irrevocabile conferita ai sensi del comma 1 per la durata della permanenza in carica dell'interessato. Con regolamento dell'Autorità garante sono stabiliti i requisiti di affidabilità e professionalità per l'iscrizione all'albo.

5. I contratti di conferimento sono stipulati in conformità ai modelli deliberati in via generale dall'Autorità garante e sono ad essa trasmessi in copia. Essi contengono, in particolare, la dichiarazione sotto la propria responsabilità di entrambe le parti, attestante la reciproca indipendenza. L'efficacia del contratto di trasferimento della titolarità dell'attività è sospesa fino a che, nei quindici giorni successivi alla trasmissione, l'Autorità garante non abbia verificato la corrispondenza ai modelli deliberati e la reciproca indipendenza delle parti. Quando la verifica ha esito negativo, l'Autorità garante ne informa l'interessato e gli organi parlamentari competenti.

6. Alle controversie concernenti l'attività del gestore, individuato ai sensi del comma 1, si applica, in materia di attribuzione della giurisdizione al giudice dello Stato di residenza dell'interessato, la disposizione dell'articolo 17, terzo comma, della Convenzione firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, ratificata ai sensi della legge 21 giugno 1971, n. 804.

7. Restano ferme le disposizioni vigenti relative agli effetti dello stato di insolvenza e alle procedure concorsuali a garanzia dei creditori, con riferimento allo stato dell'attivo e del passivo di ciascuno dei cespiti conferiti.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 7 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 7.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: Quando ricorrono le condizioni stabilite dall'articolo 5 con le seguenti: Ai fini dell'articolo 5.

7. 8.

Armaroli, Cola, Migliori.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: stabilite dall'articolo 5 aggiungere le seguenti: non prima di trenta giorni e.

7. 10.

Armaroli, Migliori, Cola.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: quarantacinque giorni inserire le seguenti: dalla data di assunzione della carica.

7. 16.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo e ovunque ricorra, sostituire la parola: conferimento con la seguente: trasferimento.

7. 11.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: trust aggiungere la seguente: istituito.

7. 12.

La Commissione.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: a un trust fino a: legge 16 ottobre 1989, n. 364 con le seguenti: a una persona fisica o ad una società fiduciaria.

7. 1.

Boato.

Al comma 1, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ; informa altresì l'Autorità in ordine alle condizioni di alienazione, in modo che sia impedita l'alienazione simulata.

Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: non è stipulato, *inserire le seguenti:* ovvero è stata accertata un'alienazione simulata.

7. 13.

La Commissione.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Il trustee con le seguenti: La persona fisica o la società fiduciaria.

7. 2.

Boato.

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: L'Autorità garante, ai fini della cessazione dell'incompatibilità, deve valutare le effettive condizioni di alienazione totale o parziale delle attività economiche, tenendo conto del prezzo, dei soggetti acquirenti e di quant'altro possa nascondere un contratto simulato. In questo caso l'Autorità garante applica le disposizioni di cui al comma 2.

7. 9.

Grimaldi.

Al comma 2, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei ministri *inserire le seguenti:* per l'adozione delle determinazioni di loro competenza. I Presidenti delle Camere rimettono la questione alle rispettive Assemblee.

7. 14.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al

comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

***7. 3.**

Bressa, Cerulli Irelli.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

***7. 4.**

Boato.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente:

3. L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

***7. 5.**

Calderisi, Mancuso.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sostituire il primo periodo del comma 3 con il seguente: L'Autorità, entro dieci giorni dall'adozione della deliberazione di cui al comma 2, individua il gestore del patrimonio del titolare della carica, definisce il contratto di trasferimento e ne trasmette copia, per l'adesione, al gestore. Dalla data dell'adesione decorrono gli effetti del contratto non stipulato dal titolare del patrimonio.

7. 6.

Calderisi, Mancuso.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 6, sostituire le parole: in materia di attribuzione della giurisdizione al giudice dello Stato di residenza dell'interessato *con le seguenti:* in materia di attribuzione della giurisdizione.

7. 15.

La Commissione.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 – sezione 8)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

1. Il gestore ha l'obbligo di accertare, alla data di sottoscrizione del contratto di conferimento, il valore economico complessivo del patrimonio conferito e dei singoli complessi di cespiti in esso inclusi.

2. Il gestore agisce nel rispetto dei principi di cui alla presente legge, dei criteri di correttezza e diligenza e nell'interesse del patrimonio amministrato. Al gestore è vietato comunicare all'interessato, anche per interposta persona, la natura e l'entità degli investimenti e dei disinvestimenti effettuati.

3. I soggetti di cui all'articolo 1 non possono chiedere o ricevere dal gestore

informazioni concernenti la natura e l'entità delle attività di gestione. Essi hanno diritto di conoscere, per il tramite dell'Autorità garante, ogni novanta giorni, il risultato economico complessivo dell'amministrazione, ricevendo il reddito del loro patrimonio.

4. Le istruzioni fornite e gli atti di disposizione effettuati dall'interessato durante lo svolgimento dell'attività di gestione sono nulli di diritto. Si applicano le disposizioni dell'articolo 12, commi 2, 3 e 4.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 8.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: I soggetti di cui all'articolo 1 *aggiungere le seguenti:* , pena la decadenza dal mandato.

8. 1.

Piscitello, Scozzari, Danieli.

Al comma 3, sostituire le parole: ricevendo il reddito del loro patrimonio, *con le seguenti:* ricevendo ogni semestre il reddito del loro patrimonio, che non può superare il miliardo di lire.

8. 7.

Veltri.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 4, sostituire l'ultimo periodo con le seguenti parole: , ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12.

8. 3.

La Commissione.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Alla data di cessazione dalla carica, il gestore rende all'interessato il conto della gestione.

8. 2.

La Commissione.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 9)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 9.

1. La falsità della dichiarazione resa dal gestore ai sensi del secondo periodo del comma 5 dell'articolo 7 è punita con la reclusione fino a due anni e con la multa da lire 20 milioni a lire 600 milioni. La condanna importa l'applicazione delle pene accessorie previste dagli articoli 28, 30, 32-bis e 32-ter del codice penale, nonché la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani, di cui uno economico, a diffusione nazionale.

2. Ai gestori che violano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 8 ovvero ostacolano l'esercizio delle funzioni dell'Autorità garante si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10 milioni a lire 300 milioni.

3. La sanzione di cui al comma 2 è irrogata dal Presidente del Consiglio dei ministri con decreto motivato, su proposta dell'Autorità garante. Il Presidente del Consiglio dei ministri, su richiesta dell'Autorità garante, tenuto conto della natura della violazione e degli interessi coinvolti, può stabilire le forme di pubblicità del provvedimento, ponendo le relative spese a carico dell'autore della violazione. Alla sanzione di cui al comma 2 non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(A.C. 1236-3612-4410-4488 — sezione 10)

ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

1. È assicurata la neutralità fiscale delle operazioni di trasferimento tra l'interessato e il gestore alla data iniziale e a quella finale di cessazione dall'incarico o dalla carica ricoperta.

2. Il gestore, anche se non è residente in Italia, è comunque soggetto passivo di imposta ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

3. Nel caso in cui sia previsto un compenso al gestore, detto compenso costituisce reddito. L'interessato non può comunque dedurre dal proprio reddito somme o compensi corrisposti al gestore per la gestione delle proprie attività.

4. Al patrimonio conferito si applica il trattamento fiscale delle plusvalenze, da calcolare al momento della conclusione del mandato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 10 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

ART. 10.

Al comma 1, dopo le parole: delle operazioni aggiungere le seguenti: di dimissione o.

10. 1.

Migliori, Cola, Armaroli.

Al comma 4, sostituire le parole: conclusione del mandato con le seguenti: cessazione dall'ufficio.

10. 2.

La Commissione.